

COPIA

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 12

del 13/11/2006

OGGETTO: Convenzione del SII – Regolamento del SII (art. 23) – proposta di approvazione “REGOLAMENTO DEL S.I.I.” – **proposta di delibera per Assemblea Consortile**

L'anno 2006, il giorno 13 (tredici) del mese di novembre alle ore 15.30 nella sala della II Circoscrizione del Comune di Jesi, si è riunita l'Assemblea Consortile, in SECONDA convocazione, all'uopo convocata dal Presidente dell'A.T.O. n. 2, ai sensi dell'art. 9 comma 4 dello Statuto dell'A.A.T.O., con lettera del 31/10/2006 prot. n. 244/06 per deliberare sugli argomenti iscritti all'O.d.G..

Risultano presenti all'appello:

<i>ENTE RAPPRESENTATO</i>	<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA (D=delegato; S= sindaco)</i>	<i>QUOTE</i>
PROVINCIA DI ANCONA	Patrizia Casagrande Esposto	D	5,000
COMUNE DI AGUGLIANO	Lombardi Sauro	S	1,063
COMUNE DI ANCONA	Pierfrancesco Benadduci	D	17,959
COMUNE DI ARCEVIA	Marisa Abbondanzieri	D	3,258
COMUNE DI BARBARA	//////////		0,000
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	//////////		0,000
COMUNE DI CAMERANO	//////////		0,000
COMUNE DI CAMERATA PICENA	Tittarelli Massimo	S	0,488
COMUNE DI CASTELBELLINO	Papadopoulos Demetrio	S	0,675
COMUNE DI CASTEL COLONNA	//////////		0,000
COMUNE DI CASTELLEONE DI S.	Giovanni Biagetti	S	0,567
COMUNE DI CASTELPLANIO	Luciano Pittori	S	0,790
COMUNE DI CERRETO D'ESI	David Alessandroni	S	0,833
COMUNE DI CHIARAVALLE	Daniela Montali	S	2,511
COMUNE DI CORINALDO	//////////		0,000
COMUNE DI CUPRAMONTANA	Luca Annibaldi	D	1,252
COMUNE DI FABRIANO	Mingarelli Giuseppe	D	9,849
COMUNE DI FALCONARA M.	Terenzio Impiglia	D	4,884
COMUNE DI GENGA	Ennio Cecchetelli	D	1,702
COMUNE DI JESI	Gregorio Gregori	D	8,154
COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	Domizioli Umberto	D	1,301
COMUNE DI MERGO	Alberto Cinti	D	0,290
COMUNE DI MONSANO	Gianluca Fioretti	S	0,703

COMUNE DI MONTECAROTTO	Mirco Brega	D	0,801
COMUNE DI MONTEMARCIANO	De Francesco Marco	D	1,847
COMUNE DI MONTERADO	Rodano Andrea	S	0,442
COMUNE DI MONTE ROBERTO	////////		0,000
COMUNE DI MONTE S. VITO	////////		0,000
COMUNE DI MORRO D'ALBA	/////		0,000
COMUNE DI OFFAGNA	////////		0,000
COMUNE DI OSTRÀ	Lanari Pietro	D	1,832
COMUNE DI OSTRÀ VETERE	////		0,000
COMUNE DI POGGIO S.MARCELLO	////		0,000
COMUNE DI POLVERIGI	///		0,000
COMUNE DI RIPE	Sebastianelli Giampaolo	D	0,844
COMUNE DI ROSORA	Falcioni Marcello	S	0,452
COMUNE DI S.MARCELLO	/////		0,000
COMUNE DI S.PAULO DI JESI	Sandro Barcaglioni	D	0,324
COMUNE DI S. MARIA NUOVA	Corinaldesi Giuseppe	D	0,954
COMUNE DI SASSOFERRATO	Rinaldi Luigi	S	3,756
COMUNE DI SENIGALLIA	Luana Angeloni	S	8,670
COMUNE DI SERRA DE' CONTI	Simonetti Silvano	D	1,009
COMUNE DI SERRA S. QUIRICO	Fiorentini Gianni	S	1,414
COMUNE DI STAFFOLO	/////		0,000
COMUNE DI ESANATOGLIA	/////		0,000
COMUNE DI MATELICA	Montemezzo Egidio	D	3,136
TOTALI	TOTALE PRESENTI		86,76%

Presiede Marisa Abbondanzieri, Presidente dell'A.A.T.O. N. 2.

Verbalizza il Segretario dell'A.A.T.O. 2 Dott.ssa Alessandra Francesconi, Funzionario responsabile del Servizio Affari Generali.

Constatata la presenza di rappresentanti dei Soci in numero pari al 67,692% delle quote e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dallo Statuto per la validità della seduta in SECONDA convocazione, e la presenza del quorum deliberativo stabilito dallo statuto per la validità della deliberazione sul punto, assume la presidenza Marisa Abbondanzieri, il quale invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.A.T.O. N. 2 "Marche Centro – Ancona"

riunito, dietro regolare convocazione, nella seduta del 23/10/2006 ha disposto di sottoporre all'Assemblea Consortile, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto dell'A.A.T.O. n. 2 "Marche Centro – Ancona", la seguente proposta di deliberazione presentata dal Direttore, che si intende qui di seguito riportata integralmente, corredata dal previsto parere di regolarità tecnica, richiedendo, altresì, l'immediata eseguibilità della stessa.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Convenzione del SII – Regolamento del SII (art. 23) – proposta di approvazione “REGOLAMENTO DEL S.I.I.” – **proposta di delibera per Assemblea Consortile**

IL DIRETTORE

PREMESSO che l’art. 23 della Convenzione tra l’A.A.T.O. 2 “Marche Centro – Ancona” e Multiservizi S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato”, approvata con delibera A.C. n. 3/2003 prevede l’approvazione da parte dell’A.A.T.O. 2 del Regolamento del S.I.I.;

PREMESSO altresì che con delibera A.C. n. 6/2005 è stato approvato lo stralcio di “Regolamento del fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a dispersioni” (modificato con successiva delibera A.C. n. 7/2006);

VISTI gli artt. 15 e 11 dello Statuto;

PROPONE

- 1) l’approvazione dell’**allegato 1**, “Regolamento del S.I.I.”.

Jesi, 23/10/2006

IL DIRETTORE
F.to Ing. Massimiliano Cenerini

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Jesi, lì 23 Ottobre 2006

Servizio Affari Generali
Il funzionario responsabile
F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi

L'ASSEMBLEA

VISTO il sopra riportato documento istruttorio, che costituisce premessa alla presente deliberazione;

VISTO che la proposta riporta il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica;

RITENUTO, a seguito della discussione in corso di seduta, di apportare le seguenti modifiche al testo del Regolamento del SII, allegato 1 al documento istruttorio:

A) art. 1.10 del Regolamento del SII:

- al primo capoverso, sostituire “entro 70 giorni” con “entro 45 giorni”;
- al quarto capoverso, sostituire “potranno con proprio personale tecnico” con “dovranno con proprio personale tecnico”;

B) art. 1.14 del Regolamento del SII:

- al primo capoverso, sostituire “Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui la delibera della sua approvazione da parte dell’AATO diventa esecutiva” con “Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2007”;

C) art. 3.6 del Regolamento del SII:

- al quarto capoverso, sostituire “ In caso di interventi sugli immobili soggetti a DIA o permesso a costruire il Gestore ha la facoltà di imporre all’utente la modifica dell’ubicazione del contatore nel caso in cui questa non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento del SII” con “*In caso di interventi sugli immobili soggetti a DIA (art.22 del D.P.R. 380/2001) o permesso a costruire (art.10 del D.P.R. 380/2001) il Gestore ha la facoltà di imporre all’utente la modifica dell’ubicazione del contatore nel caso in cui questa non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento del SII pertanto, non sono soggette a tale obbligo gli interventi di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (attività edilizia libera).*”

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, integrata con le modifiche sopra indicate, per le motivazioni ivi riportate;

TENUTO CONTO che il quorum deliberativo sull’oggetto risulta essere il 33% delle quote di capitale;

con la seguente votazione:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - presenti | 84,2% |
| - astenuti | 0 |
| - votanti: | 84,2%di cui: |
| - voti favorevoli | 84,2% |
| - voti contrari | 0 |

DELIBERA

di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata, integrata con le modifiche all'allegato 1 (Regolamento del SII) proposte dall'Assemblea e sopra indicate e che come tale si intende qui di seguito trascritta integralmente;

di non rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del dlgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marisa Abbondanzieri

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Jesi, li 16/11/2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alessandra Francesconi

Il presente atto è esecutivo il 07/12/2006



Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (*decimo giorno dalla pubblicazione*)



Per dichiarazione di immediata eseguibilità.

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Francesconi, su conforme attestazione del Funz. Inc. del Servizio Segreteria Generale della Provincia di Ancona, dott.ssa Milena Posanzini, dichiara che la presente delibera è stata pubblicata dal 27/11/2006 al 12/12/2006 senza rilievi.

Jesi, li 15/12/2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alessandra Francesconi

multiservizi



SPA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- ***Distribuzione Acqua Potabile***
- ***Fognatura e Scarichi in Pubblica Fognatura***
- ***Depurazione Acque Reflue Urbane***

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
art. 1.1) – Definizione del Servizio Idrico Integrato	2
art. 1.2) – Gestore del Servizio	2
art. 1.3) – Oggetto del Regolamento	3
art. 1.4) – Definizioni	3
art. 1.5) – Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio	5
art. 1.6) – Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione	5
art. 1.7) – Tutela e razionale uso delle risorse idriche	6
art. 1.8) – Obbligatorietà dell’allacciamento al Servizio Idrico Integrato	7
art. 1.9) – Vigilanza e Sistema Sanzionatorio	7
art. 1.10) – Strumenti urbanistici attuativi	8
art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell’Utente	9
art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami	9
art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente	9
art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche	9
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO DELL’UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11
art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio	11
art. 2.2) – Richiesta di allacciamento - sopralluogo	11
art. 2.3) – Allacciamento al Servizio Idrico Integrato	11
art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati	11
art. 2.5) – Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore	12
art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato	12
art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente	13
CAPO III – RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI	14
art. 3.1) - Destinatario del Servizio	14
art. 3.2) – La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato	14
art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso	15
art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato	17
art. 3.5) - Contatori	18
art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori	18
art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi	19
art. 3.8) - Soggetti obbligati all’autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi	20
art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori	20
art. 3.10) - Verifica dei misuratori	20
art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato	21
art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie	21
art. 3.13) - Deposito cauzionale	22
art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull’uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi	22
art. 3.15) - Sospensione della fornitura	22
art. 3.16) - Pressione Statica nell’Utenza acqua potabile	23
art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore	23
CAPO IV – NORME TRANSITORIE	24
art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti	24
art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento	24
art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime	24
Allegato 1 Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato	
Allegato 2 Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile	
Allegato 3 Regolamento Fognatura e Depurazione	

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1.1) – Definizione del Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico Integrato è definito dal D.Lgs. n° 152/06 ed è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:

- **Captazione, adduzione, e distribuzione di acqua potabile**

La risorsa idrica avente «giudizio di qualità e d'idoneità d'uso» rilasciato dall'Autorità competente, sarà prelevata da pozzi, sorgenti o da corsi d'acqua e verrà distribuita ad uso potabile agli Utenti.

Pertanto dovrà avere in qualsiasi periodo dell'anno, anche a seguito di apposito trattamento in idonei impianti di potabilizzazione, valori chimici, fisici, batteriologici ed organolettici tali da garantirne una buona qualità, in conformità alla normativa vigente.

L'idoneità dell'acqua erogata verrà costantemente verificata mediante controlli qualitativi svolti all'interno del laboratorio di analisi del Gestore, e dai competenti Organi di controllo.

- **Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico**

La pubblica fognatura, intesa come l'insieme delle canalizzazioni di uso pubblico aventi recapiti regolarmente autorizzati, dovrà avere un corretto deflusso.

Il Gestore deve garantire il regolare deflusso e la pulizia delle condotte fognarie rimanendo in carico all'Utente la manutenzione dell'allacciamento privato.

- **Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di aree urbanizzate**

Nel caso di reti fognarie miste il Gestore dovrà garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti stesse e controllare il regolare funzionamento degli scolmatori di pioggia al fine di evitare sversamenti accidentali nei corpi idrici superficiali.

- **Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura**

Il servizio di depurazione delle acque, deve garantire che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dall'impianto in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti.

A tale scopo, il Gestore organizza un servizio interno di analisi che verifica, con il monitoraggio, la compatibilità con il Regolamento relativo allo scarico in fognatura (all.to n. 3) delle acque immesse nella rete fognaria.

Il Servizio Idrico Integrato può essere svolto anche solo parzialmente nelle aree non interessate da parti del servizio, in questi casi si applicano comunque le disposizioni contenute nel presente regolamento e ad esse relative.

Il regolamento fa espresso riferimento alle normative elencate nell'allegato n. 1.

Le modifiche alle suddette norme ed atti che influiscono sul presente regolamento, costituiscono aggiornamento automatico dello stesso.

art. 1.2) – Gestore del Servizio

La Regione Marche ha provveduto alla organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato delimitando gli Ambiti Territoriali Ottimali in base ai criteri, enunciati nel D.Lgs.152/06, di rispetto dell'unità di bacino idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'Autorità di Ambito n. 2 "Marche Centro – Ancona" ha affidato al Gestore in via esclusiva, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza.

art. 1.3) – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future costituenti il Servizio Idrico Integrato, quindi impianti e reti ad essi connesse;
- b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
- c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra:
 - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – AATO;
 - Ente Locale sul cui territorio viene gestito il servizio;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Utente (anche parziale) del Servizio Idrico Integrato;
- d) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del Servizio Idrico Integrato da parte dei titolari degli insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- e) le prescrizioni, quando necessario, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore d'utenza o a monte dell'immissione nelle pubbliche fognature;

Non sono oggetto del presente Regolamento in quanto non pertinenti al S.I.I.:

- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, nonché alle norme e prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene;
- b) le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- c) la rete fognaria di acque bianche;
- d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, griglie, manufatti, ecc. ...);
- e) stazioni di sollevamento, relativi manufatti e condotte per le acque dei sottopassi stradali;
- f) acquedotti industriali;
- g) Le sorgenti pubbliche non collegate alla rete di distribuzione (ad esempio le sorgenti con fontane Comunali da cui i cittadini attingono liberamente).

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

art. 1.4) – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **ACQUEDOTTO**: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e previo eventuale trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
- b) **ACQUEDOTTO CIVILE**: acquedotto che distribuisce acqua potabile avente caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.
- c) **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- d) **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse

- dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento..
- e) **ACQUE REFLUE URBANE**: il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato così come definito all'Art. 74 del D.Lgs 152/06.
 - f) **ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA**: insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva del Gestore, con lo scopo di assicurare il servizio idrico in pressione ad un singolo o un gruppo di utenti. Esso si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino ai misuratori dei consumi compresi.
 - g) **ALLACCIAMENTO FOGNARIO**: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura.
 - h) **CONTATORE**: dispositivo idraulico atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed aventi caratteristiche conformi alle normative tecniche UNI.
 - i) **FOGNATURA BIANCA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.
 - j) **FOGNATURA MISTA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto.
 - k) **FOGNATURA NERA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
 - l) **IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE**: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
 - m) **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO**: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali ad esempio le fosse biologiche-imhoff.
 - n) **PRESSIONE DI ESERCIZIO**: valore della pressione dell'acqua, nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
 - o) **PRESSIONE STATICA**: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
 - p) **RETE ACQUA POTABILE**: complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza, con assoluta garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente e gestito dal Gestore. Le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione, le relative metodologie di posa nonché tutte le apparecchiature, gli impianti e i relativi manufatti devono essere conformi alle prescrizioni di legge, alle norme tecniche e di unificazione vigenti.

- q) **RETE ACQUA NON POTABILE**: acquedotto che distribuisce acqua con caratteristiche chimiche e fisiche note che non contiene alcuna sostanza inquinante o pericolosa per le persone che ne vengono semplicemente a contatto e destinata ad un uso generalmente produttivo e comunque con esclusione di tutti gli usi potabili e alimentari.
- r) **RETE FOGNARIA**: l'insieme delle canalizzazioni, e dei collettori di uso pubblico. Non sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria che raccolgono acqua di rifiuto.
- s) **SCARICO**: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Alcune definizioni trovano maggior dettaglio negli allegati specifici¹

art. 1.5) – Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio Idrico Integrato deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica vigente e il presente regolamento.

Il Gestore e gli utenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

La conduzione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:

- economicità, efficienza ed efficacia;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio integrato;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni sia comprese, che complementari al servizio;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

I principi di cui sopra sono meglio esplicitati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

art. 1.6) – Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione

Le reti idriche e fognarie comprendono le tubazioni ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche, private ad uso pubblico, o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le opere eseguite dal Gestore, anche se con contributo parziale o totale dell'utente, non fanno conseguire all'utente stesso la proprietà.

Le reti sono di proprietà esclusiva del Gestore o dei Comuni per i quali viene svolto il servizio, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi.

In aree non servite da acquedotti e/o fognatura il Gestore effettuerà gli estendimenti secondo quanto previsto dal piano degli investimenti approvato dall'AATO.

I progetti per il potenziamento o l'ampliamento delle reti idriche di acqua potabile e/o acqua reflua, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente trasmessi al Gestore per la loro approvazione, e per consentire tutti gli accertamenti necessari e verificare:

- la disponibilità della risorsa idrica,

¹ Laddove negli allegati dovessero risultare definizioni contraddittorie rispetto a quelle individuate nel presente documento, nella lettura del singolo documento va fatto riferimento alla definizione che risulta nello stesso.

- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.

Il Gestore individua così le condizioni per poter allacciare le nuove potenziali utenze alle reti dei servizi.

Nel caso in cui l'area sia già parzialmente edificata, l'elaborato di progetto dovrà essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto.

Nella realizzazione delle lottizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, la progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti pubblici ad esse connesse, possono essere eseguite:

- a cura del Gestore e con oneri a completo carico del lottizzante e/o richiedente;
- a cura e oneri del lottizzante e/o richiedente. In questo caso il Gestore potrà effettuare il collaudo in corso d'opera e finale delle opere realizzate prima della presa in carico delle nuove urbanizzazioni. Qualora in sede di collaudo venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiverà l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.

Nel caso in cui il lottizzante, l'Utente o loro consorzi, a seguito di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale provvedano direttamente all'esecuzione delle opere, questi dovranno attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale prima della loro presa in carico per verificare il rispetto delle specifiche di progetto. Gli oneri del collaudo sono a completo carico dell'urbanizzante.

La responsabilità, la custodia e la manutenzione di tali reti sono a carico del lottizzante fino al conferimento delle stesse al Comune. Dopo tale conferimento, che dovrà essere tempestivamente comunicato al Gestore da parte del Comune, la manutenzione, secondo quanto previsto dagli allegati regolamenti, è ad esclusivo carico del Gestore.

Nei casi di guasti provocati direttamente da terzi il Gestore si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio sulla sua proprietà, a favore delle reti di acquedotto, di fognatura e degli impianti connessi del Gestore.

art. 1.7) – Tutela e razionale uso delle risorse idriche

Il Gestore del servizio è tenuto a collaborare, per quanto di competenza, con gli Enti Territoriali preposti alla elaborazione dei piani di salvaguardia e risanamento delle risorse idriche.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel «Regolamento per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature» adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n°99 del 8/1/97.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato e i titolari delle relative utenze sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua secondo la normativa vigente in materia.

In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:

- gli impianti di raffreddamento che utilizzano come fluido refrigerante l'acqua potabile, dovranno essere a ciclo chiuso con il minimo reintegro consentito dalle migliori tecnologie di processo;

- si dovranno attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- in presenza di insediamenti produttivi in aree servite dalle reti acquedottistiche potabili e non potabili, l'allaccio alla rete acqua potabile è consentito solo per gli usi civili e il prelievo da tale rete verrà interamente conteggiato per usi civili; le esigenze per tutti gli altri usi potranno essere soddisfatte con l'allaccio alla rete non potabile; fanno eccezione a quanto sopra gli insediamenti produttivi che, per documentate esigenze di tipo qualitativo, non possono utilizzare acqua non potabile nel loro processo produttivo;
- qualora l'acqua derivata per la erogazione del servizio idrico provenga da un corpo idrico superficiale, il prelievo dovrà avvenire nel rispetto dell'ecosistema acquatico garantendo un minimo deflusso vitale;
- i progetti di ristrutturazione, potenziamento o estensione della rete fognaria potranno prevedere la separazione delle reti per lo scolo di acque nere da quelle meteoriche al fine di migliorare il rendimento dell'impianto depurativo, ridurre il deflusso nei corsi d'acqua di acque non depurate, conseguire il recupero naturalistico degli alvei dei corsi d'acqua;
- si dovrà limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- si dovrà controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

art. 1.8) – Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Devono essere allacciati al Servizio Idrico Integrato tutti i fabbricati e gli insediamenti civili e produttivi posti all'interno di aree servite dalle reti del servizio secondo quanto stabilito negli allegati al Regolamento. In particolare devono essere dotati di acqua potabile tutti gli insediamenti con presenza di persone, le aree pubbliche o private adibite a centri di ritrovo, ricreazione o attività sportive.

art. 1.9) – Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

Il Gestore si riserva la possibilità di procedere ad ispezioni periodiche degli impianti e dei contatori destinati:

- alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata;
- all'uso e al trattamento dell'acqua di processo recapitanti nella rete fognaria;
- ai pozzetti di ispezione e campionamento per esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella rete fognaria.

I tecnici del Gestore addetti ai controlli, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:

- ⇒ la natura, l'accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento,
- ⇒ la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati,
- ⇒ il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,

- ⇒ la effettiva disconnessione, ove richiesto, fra la rete di distribuzione di acqua interna con quella della rete pubblica di distribuzione,
- ⇒ la rilevazione del consumo d'acqua prelevata, anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto, qualora recapitante nella rete fognaria:
- per le periodiche verifiche dei consumi,
 - per accertare alterazioni o guasti nelle condutture pubbliche o private e nei contatori,
- ⇒ in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/06, corretto ed integrato dal D.L. 258/00 della Delib. C.M. 4/02/1977 e della LR 7/83, fino all'adozione di specifiche, normative in materia, nonché del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico.

Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati all'insediamento è ammesso unicamente per gli scopi sopra elencati, nel rispetto delle norme sul segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio e saranno distrutte al cessare delle motivazioni che hanno portato alla loro raccolta e trattamento.

In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, il Gestore potrà sospendere, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, la somministrazione di acqua e provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti in materia nell'ambito territoriale, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Gestore si riserva la possibilità di revocare la fornitura, qualora rilevasse fatti lesivi aventi incidenza sugli impianti e sulle reti di distribuzione acquedottistica e/o fognaria e/o sul processo di depurazione nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell'utenza.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere alle Autorità di controllo istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici presso gli insediamenti privati, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione e delle pubbliche fognature in gestione.

I controlli effettuati dal Gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dalle autorità di controllo istituzionali.

art. 1.10) – Strumenti urbanistici attuativi

I titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, e simili) anche se di iniziativa comunale, prima dell'adozione da parte dell'Organo comunale competente trasmettono, in un'unica soluzione, al Gestore copia del progetto di tutte le opere afferenti al S.I.I., inviato al Comune e ne acquisiscono il relativo parere; tale parere obbligatorio e vincolante dovrà essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione tecnica completa relativa al progetto. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Gestore abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il progetto riguardante gli acquedotti e le fognature, la costruzione ed il collaudo dovranno attenersi all'apposita normativa adottata dal Gestore stesso. Costituiscono opera di urbanizzazione anche i tratti di impianto (condotte ed accessori) necessari per collegare l'area di lottizzazione ai servizi esistenti o per renderle idonee ai nuovi fabbisogni.

Per quanto concerne la rete acqua potabile il Gestore eseguirà con oneri a carico del richiedente, le opere idrauliche per l'allacciamento alla rete esistente fino all'installazione della saracinesca di stacco, mentre tutte le altre opere potranno essere eseguite direttamente dal titolare del piano.

Il collaudo delle reti idriche e di fognatura dovrà essere eseguito previa comunicazione all'ufficio Comunale competente ed al Gestore, i quali dovranno con proprio personale tecnico assistere alle operazioni di collaudo.

Fino alla presa in carico dell'impianto non verranno effettuati, sullo stesso, allacciamenti per la fornitura di acqua.

Il Comune nella convenzione urbanistica recepisce le eventuali prescrizioni e condizioni dettate dal Gestore all'atto dell'approvazione dell'impianto idrico e non svincolerà la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti risultanti dalla convenzione senza il nulla osta del Gestore.

Dovranno essere trasmessi al Gestore, prima del rilascio della concessione edilizia, anche quei progetti di opere pubbliche e private che necessitino di una erogazione di acqua superiore ad 1 lt/sec.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Allegato 2 per il sistema acqua potabile e all'Allegato 3/D per il sistema fognatura.

art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente

Al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici) e dei Criteri per la Gestione del Servizio Idrico Integrato contenuti nel DPCM n° 47 del 4/3/96, il Gestore recepisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati, definiti dall'AATO, ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti.

art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami

Si fa riferimento alla Carta dei Servizi.

art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione, alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali nonché alla normativa tecnica vigente.

art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 01/01/2007; le amministrazioni dei Comuni appartenenti all'ATO 2 Marche Centro Ancona provvederanno ad adottare eventuali atti di competenza per rendere congruente gli altri regolamenti o norme comunali in contrasto con il presente regolamento e per evitare la coesistenza di più norme che disciplinano la stessa materia col fine di una maggiore trasparenza nelle procedure interessate.

Eventuali modifiche del presente regolamento saranno approvate dall'AATO su proposta del Gestore o su iniziativa dello stesso AATO sentito il Gestore, tenendo in considerazione l'esigenza di omogeneizzare le procedure ed i regolamenti del Servizio Idrico Integrato per il bacino di servizio su cui opera il medesimo Gestore.

Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie per il Gestore e per tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una autorizzazione allo scarico o all'allacciamento o un rapporto di fornitura di acqua in essere alla data di entrata in vigore della modifica.

Esso inoltre dovrà intendersi parte integrante di ogni Richiesta di Fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di prenderne visione o averne copia gratuita su richiesta.

I contributi previsti nel presente Regolamento verranno aggiornati automaticamente ogni 3 anni in funzione dell'inflazione registrata del triennio passato. Qualora l'inflazione annuale superi il 3% il Gestore può richiedere l'aggiornamento dei contributi all'inflazione dell'anno trascorso.

CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento (vedi allegati n. 2 e 3):

- a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi.
- b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata e dello scarico in essere.
- c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al Servizio Idrico Integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica e/o fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla rete fognaria.
- d) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico e/o fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata o scaricata.

art. 2.2) – Richiesta di allacciamento - sopralluogo

La richiesta di allacciamento al Servizio Idrico Integrato sarà fatta dagli interessati secondo uno dei seguenti modi:

- Presentandosi presso gli sportelli fisici più comodi;
- Inviando una richiesta scritta tramite lettera o fax;
- Inviando una e-mail;
- Telefonando al call-center.

Per la richiesta d'allacciamento fognario la domanda va fatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Gestore, debitamente compilata e firmata, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione".

A seguito della richiesta di allacciamento l'Utente viene informato direttamente o nei giorni successivi circa l'eventuale sopralluogo e le azioni da compiere per consentire l'allaccio stesso.

art. 2.3) – Allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Le modalità di allacciamento alla rete acqua potabile e alla rete fognaria sono descritte negli allegati n. 2 e 3, rispettivamente il "Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile" e il "Regolamento fognatura e depurazione".

art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'Utente dall'uscita del contatore; immediatamente dopo il misuratore, sempre a cura e spese del Gestore, verranno installati una valvola di

ritegno, un rubinetto di arresto ed un flessibile di collegamento, e da tale punto ha inizio l'impianto privato.

Gli Utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione, conformemente alle leggi e alle norme tecniche vigenti (UNI ecc.), nonché alle disposizioni dettate dal presente regolamento, affidandone l'esecuzione ad installatori iscritti regolarmente negli appositi Albi della C.C.I.A.A. di appartenenza.

L'utente garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e di idoneità per l'uso.

Qualora le suddette condizioni venissero disattese, il Gestore si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni necessarie all'adeguamento dell'impianto dell'Utente e qualora queste non venissero rispettate, potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi o simili, feste pubbliche o private devono essere presentate al Gestore corredate dell'Autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata dal Comune; al momento della richiesta di allaccio viene richiesto il pagamento di un contributo a titolo di acconto sui consumi e un contributo per l'apertura del contatore. Successivamente, all'atto della chiusura del contatore, verrà effettuata la lettura dei mc consumati, e sulla base di questi, verrà calcolato l'eventuale conguaglio.

art. 2.5) – Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, altri liquidi, acque non potabili o di altro acquedotto.

Gli impianti di nebulizzazione o raffreddamento non potranno essere allacciati direttamente alla rete di distribuzione.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto privato dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l'Utente prelevi acqua dal pozzo o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti privati diversamente forniti. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature ed è inoltre vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di queste disposizioni.

art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato

Il Gestore esercita anche il controllo sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete fognaria e/o alla rete acquedottistica in conformità ai progetti approvati, alle prescrizioni impartite dal proprietario della strada o dell'area su cui sono state realizzate le opere ed alle norme previste dal presente Regolamento. In caso di esecuzione in

difformità dai progetti approvati, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a revocare l'autorizzazione all'allacciamento, se già rilasciata, e/o a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere per eliminare le difformità riscontrate.

art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente

Qualora il Gestore ritenga necessario, per un miglioramento e corretto svolgimento del servizio, apportare modifiche all'allacciamento esistente, ne darà comunicazione all'Utente concordando con lui un tempo utile entro cui adeguare gli impianti privati. I costi per la modifica dell'allacciamento, fino al collegamento all'impianto privato esistente, saranno a carico del Gestore.

Nel caso in cui la modifica dell'allacciamento si renda necessaria per il rispetto di obblighi derivanti dalla normativa vigente, i costi per le modifiche all'allacciamento sono a carico del Gestore solo per la parte di sua competenza, ovvero le opere idrauliche fino al contatore incluso, e le opere di scavo e ripristino su area pubblica.

Trascorso senza alcun esito il tempo prefissato, il Gestore provvederà a notificare all'Utente per raccomandata il termine ultimo per provvedere a quanto prescritto. Alla scadenza di tale termine il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione che verrà ripristinata, ad opere eseguite, e l'onere di riapertura del contatore sarà a carico dell'utente.

Deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza (acquedottistica o fognaria),
- una diversa collocazione del misuratore,
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'Utente alla rete pubblica.

A questo scopo l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore.

Il Gestore provvederà, a spese dell'Utente a quanto necessario per adeguare i misuratori, le apparecchiature e gli impianti pubblici alle nuove esigenze dell'Utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento e con le norme vigenti.

CAPO III – RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI

art. 3.1) - Destinatario del Servizio

Il Gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente regolamento;
- morosità comunque determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della possibilità ad allacciare alla rete acquedottistica o fognaria l'Utente e viene somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete, e normalmente mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato.

art. 3.2) – La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato

Per avere diritto alla somministrazione del Servizio Idrico Integrato, il richiedente, o il suo incaricato, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (contributi, spese istruttorie, anticipazioni contrattuali, ecc.- vedi allegato n. 6) dovrà provvedere alla sottoscrizione della Richiesta, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.

L'Utente si impegna ad eleggere domicilio nel luogo della fornitura o del recapito bollette ove richiesto e sottoscritto nella Richiesta.

Pertanto tutto ciò che attiene alla fornitura verrà ivi comunicato, sollevando il Gestore da ogni responsabilità di mancata informazione, nel caso in cui l'Utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio.

L'Utente deve dichiarare, nella Richiesta di Fornitura, l'uso che intende fare dell'acqua per l'applicazione del prezzo e delle condizioni di vendita.

Le erogazioni a contatore possono essere concesse per i seguenti usi:

- uso domestico residente: uso a scopo potabile e igienico dei privati (famiglie) solo per l'abitazione principale;
- uso domestico non residente: uso a scopo potabile e igienico dei privati (anche famiglie) che non possiedono la residenza nell'abitazione;
- uso promiscuo: uso misto costituito dalla combinazione di una o più unità domestiche residenti e non, e una o più unità non domestiche;
- uso agricolo: uso a scopo di servizio di case o insediamenti finalizzati alle attività agricole. E' richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio come agricoltore;
- uso allevamento: uso a scopo di servizio di case o insediamenti finalizzati alle attività di allevamento bestiame. E' richiesta anche in questo caso l'iscrizione alla Camera di Commercio come allevatore;
- uso cantiere: uso finalizzato al servizio dei cantieri edili, i quali sono tenuti a presentare la concessione edilizia;
- usi diversi – non domestici: uso a scopo commerciale, artigianale, produttivo, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti e tutti gli altri usi non classificabili in altri usi esistenti;
- uso grandi utenti: uso a scopo produttivo, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti con un consumo annuo maggiore di 18.000 mc;

- uso FF.SS.: uso attribuibile a tutte le utenze delle Ferrovie (FF.SS.);
- uso acqua calda condominiale: uso attribuibile ai condomini in presenza di riscaldamento centralizzato;
- uso circhi e spettacoli viaggianti: uso temporaneo attribuito ai circhi e ai spettacoli viaggianti in genere;
- uso comunale: gli impianti idrici per uso comunale sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse a una collettività cittadina. Sono pertanto considerati impianti d'uso comunale quelli a servizio di edifici comunali destinati a pubblici servizi e gestiti direttamente dal Comune stesso;
- impianti antincendio pubblici: sono tutti gli impianti antincendio dei Comuni che a loro volta si ripartiscono in:
 - Con contatore
 - Senza contatore
 - Idranti
- impianti antincendio privati: sono tutti gli impianti antincendio intestato a persone, ditte o società diverse dai Comuni, si ripartiscono in:
 - Con contatore
 - Senza contatore
 - Idranti

Negli usi promiscui, agricoli e non domestici sono previsti i minimi impegnati annui che vengono applicati proporzionalmente alla durata dei singoli periodi di fatturazione. In tutti questi casi i minimi vengono fatturati alla prima fascia della tariffa di riferimento.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

L'Utente è responsabile dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

L'acqua e i servizi ad essa connessi saranno usati direttamente dall'Utente, che si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli dichiarati nella Richiesta di Fornitura e a non cederli a terzi a nessun titolo. Pertanto ogni modifica negli utilizzi da parte dell'Utente deve essere comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare la Richiesta, qualora quella esistente si rilevi inadeguata a disciplinare il rapporto modificato.

Nel caso in cui il Gestore individua delle variazioni d'uso non comunicate potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata dichiarata con autocertificazione o accertata dal Gestore stesso. Nel caso in cui i consumi rifatturati non vengono pagati il Gestore potrà risolvere il rapporto con preavviso scritto di 15 giorni.

art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso

La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene tacitamente rinnovata alla scadenza di anno in anno salvo disdetta da parte dell'Utente .

L'Utente che intende recedere dalla Fornitura deve darne comunicazione al Gestore, il quale, dopo il controllo del regolare pagamento delle fatture precedenti anche con la richiesta di esibizione dell'ultima bolletta quietanzata, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore.

Non potrà essere disdettata l'Utenza che non sia in regola con i pagamenti.

In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.

L'Utente è tenuto inoltre a dichiarare e sottoscrivere il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.

L'Utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento del servizio che sarà erogato per eventuali subentri che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Gestore nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura.

Nel caso che non fosse possibile avere accesso ai misuratori per la lettura o la chiusura entro i termini stabiliti nella Carta dei Servizi, l'utenza non potrà essere disdetta.

L'Utente non può cedere in nessun caso la fornitura a terzi, né può effettuare sub-forniture ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

La Richiesta di Fornitura è in duplice copia, una è conservata presso il Gestore e l'altra è consegnata all'Utente.

Si prevede la risoluzione del rapporto e la conseguente interruzione della fornitura da parte del Gestore nei seguenti casi:

- a) quando il contatore sia stato dolosamente alterato, o manomesso dall'Utente, ovvero sotto il suo esclusivo dominio come quando il contatore si trovi in locali di uso esclusivo dell'Utente;
- b) quando sia stato omesso il pagamento della fattura oltre il tempo previsto per il distacco (vedi articolo successivo);
- c) quando l'Utente si opponga, senza giusto motivo, alle ispezioni da parte del personale interno o esterno debitamente incaricato dal Gestore, pur quando questo abbia idoneamente avvertito di detta ispezione, salvo casi particolari, il Gestore invierà comunque un avviso di distacco scritto almeno quindici giorni prima con spese a carico dell'Utente;
- d) al Gestore è riconosciuta la facoltà di procedere all'interruzione del servizio anche quando gli inadempimenti dell'Utente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite dal Gestore e riconducibili allo stesso soggetto giuridico; in tal caso la procedura di interruzione seguita sarà identica;
- e) quando l'Utente abbia prelevato fraudolentemente acqua, o abbia diversamente abusato dei servizi forniti dal Gestore;
- f) nel caso in cui l'Utente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Qualora invece l'Utente sia sottoposto a procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata è riconosciuta al Gestore la facoltà di ritenere risolta la somministrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. agli organi della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima con invito al subentro entro detto termine direttamente da parte degli organi della procedura, con esonero di ogni responsabilità nel caso di danni conseguenti all'interruzione dell'erogazione. In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere le richieste di somministrazione, il Gestore sarà tenuto a erogare i servizi di cui alla Richiesta solo ed unicamente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato dal Gestore a mezzo raccomandata a.r..

La riattivazione della fornitura successiva alla interruzione avverrà con i tempi e i costi previsti per i subentri dei costi dell'utenza, dopo la sottoscrizione della nuova Richiesta e il pagamento delle fatture eventualmente insolute, nonché delle spese di interruzione del servizio.

art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato

La misura del servizio erogato avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura. Il sistema di fatturazione prevede che il servizio venga pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato con la cadenza indicata nelle Carta dei Servizi dal Gestore applicando le tariffe in vigore.

Potranno, altresì, essere effettuate fatturazioni in acconto, intermedie alle letture dei misuratori, sulla base dei consumi storici dell'Utente.

I consumi e le fatturazioni in acconto sono di norma da pagarsi, periodicamente, come stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato entro la data di scadenza delle bollette.

Nel corso della fornitura del servizio le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati dal Gestore previo accordo con AATO e informazione dell'utenza.

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro recapito, se richiesto e dichiarato nella Richiesta di Fornitura dall'Utente, comprendono:

- a) ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto calcolato in base alle tariffe e alle modalità in vigore;
- b) importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse;
- c) spese di esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle stesse.

L'Utente si impegna ad effettuare il controllo della lettura indicata sulla fattura; eventuali contestazioni dovranno pervenire al personale incaricato entro e non oltre la data di scadenza della fattura per consentire l'eventuale sospensione dei termini di pagamento. Eventuali reclami dopo tale scadenza non daranno diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti.

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata sulle fatture e quindi, di norma, entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse. In difetto, il Gestore ha il diritto di applicare una penale nella seguente misura:

- 2% sull'intero importo qualora il pagamento venisse effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata in fattura,
- 6% sull'intero importo qualora il pagamento venisse effettuato oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura.

Le suddette percentuali sono fisse e non rapportabili ai giorni di ritardo con i quali il pagamento viene effettuato.

Nel caso in cui il pagamento venisse effettuato oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura, verrà applicato anche un interesse pari al T.U.R. maggiorato di 3,5 punti percentuali, calcolato su base annua.

I termini di pagamento vengono sospesi qualora vi sia una contestazione circostanziata e scritta dell'Utente o comunque verbalizzata dal personale del Gestore incaricato, sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti.

Le suddette penalità non saranno addebitate nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

In caso di mancato pagamento di una fattura del Servizio Idrico Integrato oltre la data che verrà indicata nella prima fattura utile con cui viene fatto il sollecito, è prevista la sospensione del servizio.

L'Utente, prima della sospensione, ha diritto ad un preavviso inviato mediante lettera nei tempi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preavviso, nel caso di utenze condominiali, viene inviato, oltre che all'amministratore, anche ai singoli condomini purché gli stessi siano individuabili con metodi di ricerca che non creino rischi alla loro privacy; per questo si fa riferimento alla Carta dei Servizi.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti (vedi allegato n. 2 Regolamento di allaccio acqua potabile e la Carta del SII).

Nel periodo di interruzione della fornitura, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile accedere al misuratore per la sua piombatura e lettura, decorreranno ugualmente le tariffe corrispondenti alla quota fissa.

A seguito di motivata richiesta scritta dell'Utente moroso, il Gestore potrà concedere dilazione dei pagamenti, applicando comunque tutte le penalità e gli interessi previsti, nonché l'eventuale recupero delle spese di riattivazione dovute.

In presenza di perdite documentate e/o altro motivo non dipendente dalla volontà degli utenti, che abbiano fatto registrare consumi eccezionali dell'acqua fornita il Gestore procederà allo sgravio parziale dei pagamenti delle fatture per fornitura dell'acqua, compresi servizi di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto nel "Regolamento del fondo di garanzia".

art. 3.5) - Contatori

I contatori del servizio idrico sono di proprietà del Gestore: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare alla sottoscrizione della Richiesta di Fornitura.

Il Gestore, per sue esigenze, ha la facoltà di sostituire i contatori, senza l'obbligo di preavviso ma dando la possibilità all'Utente di verificare il consumo registrato dal misuratore sostituito entro i 15 giorni successivi, periodo in cui il contatore rimosso rimane a disposizione dell'Utente in magazzino. Gli oneri per tale sostituzione sono a carico del Gestore.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente Gestore.

L'Utente, quale detentore del contatore, ha la responsabilità della conservazione della stessa e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture. Allo stesso è consentita la prova liberatoria, quando le alterazioni, manomissioni e rotture siano dipese da fatto illecito di terzi a cui l'Utente è estraneo, ovvero da fattori ambientali di eccezionale portata.

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o non potabile, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità competenti).

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l'idoneità tecnica del contatore e della sua collocazione e procede poi alla applicazione del sigillo di controllo.

La manutenzione dei contatori di proprietà dell'Utente deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono tenuti inoltre a segnalare al Gestore eventuali guasti o qualsiasi intervento che possa causare la rottura del sigillo, per permetterne il controllo e la riapposizione del sigillo a manutenzione avvenuta.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione definita dal Gestore, su indicazione dell'Utente, sulla base di leggi nazionali e regole del Gestore. In particolare i contatori verranno installati in luoghi di facile accesso agli operatori del Gestore incaricati per la lettura e la manutenzione, protetti dall'acqua, dal gelo e dalle intemperie. Di norma vengono

posizionati il più vicino possibile alla condotta pubblica di alimentazione e preferibilmente al limite della proprietà privata in apposito manufatto posto:

- al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione;
- in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o all'interno di porticati aperti;
- in un pozzetto.

Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

Sono a carico dell'Utente:

- la costruzione, la manutenzione, l'accessibilità e la pulizia della nicchia o cassetta o riparo per contenere e proteggere il contatore;
- la costruzione, l'accessibilità e la pulizia del pozzetto per contenere e proteggere il contatore. La manutenzione di tale pozzetto è a carico del Gestore se posizionato su area pubblica e a carico dell'Utente se posizionato su area privata;
- la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere causato dall'acqua sfuggita al conteggio del contatore medesimo.

In caso di interventi sugli immobili soggetti a DIA (art.22 del D.P.R. 380/2001) o permesso a costruire (art.10 del D.P.R. 380/2001) il Gestore ha la facoltà di imporre all'utente la modifica dell'ubicazione del contatore nel caso in cui questa non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento del SII pertanto, non sono soggette a tale obbligo gli interventi di cui all'art.6 del D.P.R. 380/2001 (attività edilizia libera). Le spese saranno a carico del Gestore per la parte riguardante le opere edili di scavo e ripristino su area pubblica e le opere idrauliche fino ai contatori inclusi. Sono invece a carico dell'Utente il collegamento dell'impianto privato al nuovo contatore, l'alloggiamento dello stesso e le opere di scavo e ripristino su area privata.

Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica dell'ubicazione del misuratore a spese dell'Utente, qualora lo stesso, a seguito di interventi edilizi, venga a trovarsi in luogo non idoneo, ad esempio all'interno degli appartamenti, nel vano scale o situazioni simili.

art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare anche letture supplementari a sua discrezione.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, da utenze analoghe; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell'utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio. In caso di impossibilità ad effettuare almeno tre letture, il Gestore potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione del servizio dandone comunicazione preventiva all'Utente (vedi art. 3.4). In questa evenienza la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e le spese sostenute dal Gestore per i suddetti atti saranno addebitate all'Utente.

Il numero delle letture o autoletture previsto varia a seconda dei consumi e dell'uso dichiarato dall'Utente.

art. 3.8) - Soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi

Per la determinazione dei soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e le modalità per effettuare il campionamento degli scarichi si fa riferimento all'Allegato n. 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione" ed all'allegato n. 3/C "Monitoraggio, controllo e determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali".

art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori

L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedervi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Gestore.

I misuratori possono essere rimossi o spostati previo accordo con il Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Qualora il contatore, indifferentemente che sia posizionato sul prelievo acquedottistico o da approvvigionamento autonomo, si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'Utente di darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore sarà calcolato in base al consumo storico dell'Utente stesso o in mancanza di utenze analoghe.

art. 3.10) - Verifica dei misuratori

Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può richiedere all'Ente Gestore la verifica dello stesso.

La verifica verrà effettuata da parte del Gestore sul banco di prova presso i locali della sede dell'Ente stesso e/o di altra idonea apparecchiatura in presenza dell'Utente o persona da esso delegata. Se, nonostante l'Utente sia stato avvisato, non sarà presente nessuno alla prova, quest'ultima verrà eseguita in ogni caso.

Qualora la verifica abbia esito positivo, ovvero si riscontri che il contatore supera il limite di tolleranza di errore previsto dalla legislazione vigente al momento (DPR 23/08/82 n. 854), il Gestore si accollerà le spese della procedura di verifica e provvederà a rettificare gli addebiti, tenendo conto dell'errore di misura accertato sul contatore stesso, e accreditando in bolletta i conseguenti rimborsi.

Qualora invece l'esito della prova sia negativo, le spese della procedura di verifica saranno a carico dell'Utente e verranno addebitate in bolletta con espressa indicazione della relativa causale.

Sarà cura del Gestore comunicare all'Utente variazioni della soglia di tolleranza di errore.

Le spese di verifica vengono riportate nell'allegato n. 2 regolamento di allaccio alla rete acqua potabile e dovranno essere corrisposte dall'utente.

Quando il contatore viene sottoposto alla prova al banco lo stesso, presso l'utente, viene sostituito con uno nuovo.

Qualora il Gestore rilevasse un anomalo consumo dell'utente, potrà procedere a proprie spese alla verifica del misuratore con le modalità sopra riportate.

Nel caso in cui la verifica rilevasse una errata misurazione, il Gestore può ricalcolare i consumi ritenuti inesatti sulla base dei precedenti dati storici o in mancanza di utenze analoghe.

art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato

Per i servizi relativi a:

- fornitura di acqua potabile,
- raccolta e allontanamento di acque reflue,
- depurazione degli scarichi di acque reflue derivanti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti industriali, a qualunque uso adibiti,

l'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe in vigore nel periodo in fatturazione.

Le suddette tariffe sono determinate dall'AATO secondo il "Metodo Normalizzato" (art. 4 D.M. 1 agosto 1996 e s.m.i.) e vengono comunicate al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (art. 10 D.M. 1 agosto 1996 e s.m.i.).

L'articolazione tariffaria prevede la suddivisione in scaglioni solo per i seguenti usi:

- *uso domestico residente*: si applica una tariffa agevolata per il livello di consumo familiare ritenuto essenziale, poi è prevista la tariffa base, la prima e la seconda eccedenza;
- *uso non domestico*
- *uso promiscuo*
- *uso agricolo*

La quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione viene applicata quando l'Utente è collegato alla pubblica fognatura, in presenza o meno del servizio di depurazione.

Nel caso in cui, per mancanza delle necessarie e corrette informazioni, all'Utente non collegato alla pubblica fognatura viene applicata la quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, il Gestore, su richiesta scritta dell'Utente, provvede alla restituzione di quanto pagato e non dovuto in rispetto della normativa vigente in materia.

art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie

I contributi di istruttoria di pratiche per l'emissione di pareri e/o autorizzazioni varie sono a carico del richiedente secondo i prezzi riportati negli allegati al presente regolamento.

L'allacciamento acquedottistico dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguito di norma dal Gestore che, a fronte delle spese sostenute, chiederà all'utente il versamento di un contributo, come indicato nell'allegato 2 al presente Regolamento.

Il Gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento nel caso che non sia realizzato dal Gestore, può richiedere una cauzione proporzionata all'effettiva entità dei lavori complessivi. La suddetta cauzione sarà restituita non prima di 3 (tre) mesi e comunque entro 8 (otto) mesi dalla esecuzione dei relativi lavori ovvero trattenuta in toto o in parte quale indennizzo per i lavori che si rendessero necessari a seguito della non corretta esecuzione dell'opera.

art. 3.13) - Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, ed anche in corso di somministrazione, il Gestore può richiedere all'Utente, a garanzia del pagamento dei consumi e degli impegni assunti un deposito cauzionale infruttifero addebitato nella prima fattura utile.

L'ammontare del deposito è indicato in fondo al presente Regolamento e di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di utenza.

Il Gestore rimborserà tale importo nell'ultima fatturazione a saldo del servizio.

art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del servizio ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

E' inoltre vietato utilizzare gli impianti per uso diverso da quello indicato nella Richiesta.

L'Utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e i contatori di proprietà del Gestore, insistenti sulla sua proprietà.

Per ogni uso nell'abitazione o nell'ambito di una attività produttiva è consentito avere un solo contatore.

art. 3.15) - Sospensione della fornitura

Il Gestore, dopo avere notificato all'Utente senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio e/o revocare l'autorizzazione allo scarico, nei seguenti casi:

- accesso impedito agli operatori tecnici del Gestore per la lettura del misuratore e/o per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente Regolamento;
- mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi, prescrizioni del presente regolamento;
- accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica;
- allacciamento non autorizzato al Servizio Idrico Integrato;
- arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
- modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
- manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore privato e/o del Gestore;
- morosità relativa anche ad una sola fattura del Servizio Idrico Integrato o di sue parti; è facoltà del Gestore effettuare la sospensione, previo avviso, anche su utenza a lui riconducibile diversa da quella in cui si è verificata la morosità;
- mancato rinnovo o revoca dell'autorizzazione allo scarico
- incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione.

In tutti i suddetti casi l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

art. 3.16) - Pressione Statica nell'Utenza acqua potabile

La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento; è misurata al contatore ed in generale è compresa, in regime statico, tra un valore minimo ed un valore massimo previsti dalla legge.

Per le nuove utenze attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la pressione di esercizio dovrà rispettare quanto indicato nel DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i..

Il Gestore si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, per mantenere e migliorare l'efficienza del servizio dando tempestivo avviso agli Utenti, affinché gli stessi possano disporre l'adeguamento degli impianti privati al nuovo regime di pressione a loro completa cura e spese.

Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere giustificati all'AATO, il Gestore non sia in grado di fornire acqua potabile alla pressione minima prevista dalla Carta del Servizio, l'Utente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione (punto 8.2.1. comma "c" del DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i. e art. 5 allegato 2).

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente definito dal Gestore nella Richiesta di Fornitura.

art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore

Il Gestore deve erogare un servizio continuo e regolare, la sua mancanza dovrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Nei casi di irregolarità del servizio il Gestore dovrà comunque adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare deve preavvisare gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili (vedi "Carta del Servizio Idrico Integrato").

Il Gestore comunque non assume responsabilità per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura dovute a caso fortuito, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE

art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative al Servizio Idrico Integrato che vi fossero contrarie.

art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento

Gli impianti e le situazioni difformi dal presente Regolamento dovranno essere adeguati con le modalità e nei termini di seguito indicati:

- 1) Gli Utenti che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nella loro abitazione o nella loro attività produttiva hanno più di un contatore di acqua potabile fornita per lo stesso uso, dovranno denunciare la loro situazione al Gestore e chiedere di eliminare i contatori oltre al primo entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora non venga rispettato il suddetto termine, il Gestore potrà interrompere l'erogazione del servizio con la conseguente risoluzione del contratto. L'unico contatore che dovrà rimanere dovrà essere posizionato secondo quanto indicato nell'art. 3.6 con spese a carico dell'Utente. Inoltre, l'acqua potabile contabilizzata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dai contatori oltre al primo, sarà fatturata mediante conguaglio applicando lo scaglione più elevato della relativa tariffa applicata".
- 2) Le Utenze, preesistenti all'entrata in vigore al presente Regolamento, che per loro natura richiedono una assoluta continuità del servizio, qualora già non ne disponessero, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, alle utenze condominiali plurime, vale a dire quelle a servizio di più unità immobiliari, saranno applicate le tariffe corrispondenti all'uso del Servizio Idrico Integrato, come di seguito indicato:

- uso domestico residente: uso a scopo potabile ed igienico per condomini di privati (famiglie) in cui tutti possiedono la residenza nelle relative unità abitative;
- uso domestico non residente: uso a scopo potabile ed igienico per condomini di privati (famiglie) in cui non tutti possiedono la residenza nelle relative unità abitative;
- uso promiscuo: uso misto per condomini costituiti da una o più unità domestiche, residenti e non, ed una o più unità non domestiche.

La variazione di applicazione delle tariffe sarà preventivamente comunicata all'utenza interessata ed applicata dalla seconda fatturazione successiva alla comunicazione stessa.

Al fine di poter applicare l'esatta tariffa corrispondente all'uso dell'acqua fatto da ogni singola unità immobiliare, l'utente potrà optare per una delle due soluzioni di seguito descritte ai punti a) e b).

- a) I condomini facenti parte di un'utenza condominiale e dotati di contatori privati per la registrazione dei consumi idrici delle singole unità immobiliari, possono richiedere al Gestore una Fornitura individuale previo accettazione e presa in consegna da parte del

Gestore dei singoli contatori privati come punti di misura. Le eventuali modifiche necessarie per rendere idoneo il nuovo punto di misura, secondo le prescrizioni del Gestore, e le spese per la regolarizzazione della Fornitura, sono a carico dell'utente.

In ogni caso, il punto di consegna dell'acqua, da parte del Gestore, è il contatore generale condominiale, mentre i contatori posti a valle dello stesso e presi in consegna del Gestore costituiscono semplici punti di misura ai fini della contabilizzazione dei consumi idrici delle singole nuove Forniture. Pertanto l'impianto idrico posto a valle del contatore generale condominiale rimane di proprietà privata e conseguentemente tutti i relativi oneri di manutenzione sono a carico del condominio, salvo l'esclusiva manutenzione dei contatori.

La Fornitura condominiale resta attiva ed il consumo idrico a carico della stessa è calcolato per differenza, tra il volume registrato dal contatore generale condominiale e la somma dei volumi contabilizzati dai singoli contatori posti a valle dello stesso.

- b) Per le utenze condominiali plurime ove non è optata la soluzione a) in quanto non tecnicamente possibile, sia per motivi tecnici, sia per esigenze del condominio, è concessa dal Gestore la possibilità di sottoscrivere un numero massimo di tre nuove Richieste di Fornitura in luogo della Fornitura plurima attuale. Il numero delle nuove Richieste di Fornitura è determinato dalle seguenti tre possibili tipologie d'uso del Servizio Idrico Integrato:

- *uso domestico residente,*
- *uso domestico non residente,*
- *uso diverso dal domestico.*

Le nuove Richieste di Forniture saranno intestate al condominio specificando, per ognuna, il relativo uso del Servizio Idrico Integrato. Ad ogni Richiesta di Fornitura corrisponderà una specifica fatturazione.

La rilevazione del consumo idrico totale è effettuata mediante il contatore generale condominiale, mentre la relativa contabilizzazione sarà eseguita tramite una ripartizione, tra le distinte Forniture, secondo percentuale stabilita dal condominio stesso.

Per accedere alla presente soluzione il condominio deve fornire al Gestore:

- il numero delle nuove Richieste di Fornitura in luogo dell'attuale fornitura condominiale,
- l'elenco dei condomini per ogni nuova Richiesta di Fornitura, distinti in base al relativo uso del Servizio Idrico Integrato,
- la percentuale di ripartizione, del consumo idrico totale, tra le varie nuove Forniture.
- le autocertificazioni dei condomini attestante la propria residenza ed i relativi Codici Fiscali, nel caso che sia richiesta la Fornitura per "uso domestico residente",
- i dati d'identificazione del condominio (intestazione, codice fiscale, indirizzo),
- il recapito dell'amministratore condominiale.

Sarà cura del condominio comunicare prontamente, al Gestore, eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti.

Contributi e spese accessorie alla richiesta di fornitura

<i>Deposito cauzionale infruttifero</i>	<i>Prezzi in Euro</i>
Uso domestico	€ 25,00
Uso domestico non residenti	€ 25,00
Uso non domestico	€ 50,00
Uso agricolo e allevamento	€ 50,00
Uso promiscuo (domestico + altri usi)	€ 100,00
Uso acqua calda condominiale	€ 100,00
Bocca antincendio senza contatore	€ 50,00
Bocca antincendio con contatore	€ 50,00
Grandi clienti	€ 200,00
FF.SS:	€ 200,00
Uso cantiere	€ 100,00
Uso circhi e spettacoli viaggianti	€ 100,00
Uso comunale	€ -
Uso acquedotto industriale	€ -

<i>Contributi e spese accessorie</i>	<i>Prezzi in Euro</i>
Spese richiesta di fornitura	€ 15,00
Avviso di distacco (raccom. semplice)	€ 2,80
Avviso di distacco (raccom. A.R.)	€ 3,40
Variazione recapito fattura	€ 1,55
Stampa duplicato fattura	€ 3,00
Commissione d'incasso bancaria	€ 0,50
Fatturazione singola (comprensivo di stampa bolletta)	€ 5,00
Chiusura/riapertura per morosità	€ 30,00-50,00
Chiusura/riapertura per morosità con disco	€ 40,00-60,00

Allegato n. 1

Regolamento del servizio idrico integrato

Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato

- ⇒ DPR 24 maggio 1988, n. 236 *“Attuazione della Direttiva CEE m. 80/788 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”*;
- ⇒ Decreto 8 gennaio 1997, n. 99 *“Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare perdite degli acquedotti e delle fognature”*;
- ⇒ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, *“Disposizioni in materia di risorse idriche”*;
- ⇒ D.M. 1° agosto 1996 *“Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”*;
- ⇒ Circolare 24 febbraio 1998 *“Nota esplicativa al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base al quale valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”*;
- ⇒ Legge Regionale Marche 22 giugno 1998 n. 18, modificata ed integrata con L. R. 23 febbraio 2000, n. 15 *“Disciplina delle risorse idriche”*;
- ⇒ DPCM 29 aprile 1999 *“Schema generale per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”*;
- ⇒ Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”*;
- ⇒ Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.
- ⇒ Convenzione tra l’AATO ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

multiservizi



**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO N. 2

Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile

SOMMARIO

ART.1	PREMESSA.....	2
ART.2	TERMINI E DEFINIZIONI.....	2
ART.3	CRITERI E LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE	3
ART.4	RETI PUBBLICHE DI DISTRIBUZIONE	3
Art.4.1	Condotte stradali.....	4
Art.4.2	Condotte per impianti di derivazione d'utenza.....	4
ART.5	NORME PER LE FORNITURE	6
ART.6	LIMITI DELL'INTERVENTO DEL GESTORE.....	6
ART.7	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI UTENZA.....	7
ART.8	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI D'UTENZA.....	8
Art.8.1	Contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato.....	8
Art.8.2	Contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione di utenza aereo.....	9
Art.8.3	Contributo per l'installazione di un nuovo gruppo di misura	9
Art.8.4	Contributo per la modifica di un impianto di derivazione di utenza interrato esistente	9
Art.8.5	Contributo per la modifica di un impianto di derivazione di utenza aereo esistente	10
Art.8.6	Contributo per lo spostamento di un gruppo di misura esistente.....	10
Art.8.7	Contributo per lo spostamento di una condotta o estensione di una realizzazione o modifica di un impianto di derivazione d'utenza	10
Art.8.8	Contributo per allaccio di una rete di lottizzazione alla condotta pubblica esistente	10
Art.8.9	Contributi vari.....	11
ART.9	CONTRIBUTI PER RICHIESTE PARTICOLARI	11
ART.10	CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PARERE TECNICO DI ACCETTABILITÀ.....	11
ART.11	POSIZIONAMENTO DEI CONTATORI ACQUA POTABILE.....	12
ART.12	PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	13
Art. 12.1	Lavoro che richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore.....	13
Art. 12.2	Lavoro che non richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore.....	14
ART.13	PROCEDURA PER RICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO A VARI ENTI INTERESSATI.....	14

Art.1 Premessa

Il presente regolamento stabilisce le competenze del Gestore e dell'utente relativamente agli allacci e i criteri per determinare il contributo che l'utente deve versare affinché il Gestore realizzi le opere idrauliche, di scavo e rinterro di propria competenza necessarie per fornire le prestazioni richieste.

Le prestazioni in questione sono le seguenti:

- a. installazione di un nuovo gruppo di misura;
- b. realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato;
- c. realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza aereo;
- d. spostamento di un gruppo di misura esistente;
- e. modifica di un impianto di derivazione d'utenza esistente (parte interrata e/o parte aerea);
- f. estensione e/o spostamento di una condotta pubblica esistente.
- g. predisposizione dei pareri tecnici di accettabilità su reti idriche realizzate da terzi.

Art.2 Termini e definizioni

I termini e le definizioni riportate nel seguito (in ordine alfabetico) hanno significato funzionale riferito e limitato al presente regolamento.

Allacciamento aereo: parte dell'impianto che congiunge l'allacciamento interrato all'organo di intercettazione (compreso) a monte del collettore.

Allacciamento interrato: parte dell'impianto, prevalentemente interrato, compreso tra la presa e l'uscita dal terreno (fino a 50 cm dall'uscita).

Armadio: manufatto di contenimento del gruppo di misura interamente fuori terra, avente le dimensioni ridotte e aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.

Cabina: locale di alloggiamento del gruppo di misura le cui dimensioni sono tali da consentire l'accesso e lo stazionamento di personale al suo interno.

Collettore: parte dell'impianto a valle dell'allacciamento aereo che congiunge l'organo di intercettazione generale ai contatori; esso è l'insieme di uno o più punti di misura idoneo all'installazione di uno o più contatori. Nel caso limite può essere costituito da un solo raccordo idraulico.

Contatore: strumento misuratore di volumi di acqua potabile munito, in particolare, di totalizzatore numerico.

Gruppo di misura: parte dell'impianto di alimentazione all'utente che serve per l'intercettazione, per la misura dell'acqua potabile e per il collegamento all'impianto privato. Un gruppo di misura acqua potabile comprende normalmente un rubinetto con sigillo, un contatore, un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno e un tubo flessibile per il collegamento all'impianto privato.

Impianto di derivazione d'utenza aereo: insieme dell'allacciamento aereo e del collettore che va da circa 50 cm fuori terra fino al contatore dell'utente (escluso).

Impianto di derivazione d'utenza interrato: insieme della presa e dell'allacciamento interrato che va dalla tubazione stradale (esclusa) fino a circa 50 cm oltre l'uscita dal terreno.

Impianto privato: impianto a valle del gruppo di misura o del punto di consegna.

Nicchia: alloggiamento fuori terra ricavato in una muratura e dotato di aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.

Portata massima temporanea (o di punta) richiesta: valore massimo della portata richiesta in un periodo di punta.

Portata minima richiesta: valore minimo della portata richiesta in condizioni di esercizio.

Portata normale richiesta: valore normale della portata richiesta in condizioni di esercizio.

Pozzetto: alloggiamento al di sotto della quota del terreno circostante, privo di apertura libera di aerazione nel quale non è previsto lo stazionamento di personale.

Presa: parte di impianto con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla tubazione stradale e il prelievo dell'acqua potabile dalla tubazione stessa.

Pressione di fornitura: valore di pressione con cui l'acqua potabile viene fornita all'utenza.

Pressione statica: valore della pressione riscontrabile in un punto della rete a portata nulla.

Punto di consegna: limite della responsabilità del Gestore sia per la qualità dell'acqua potabile fornita che per la manutenzione dell'impianto idrico.

Punto di misura: parte del collettore idoneo al collegamento di un gruppo di misura.

Riattivazione: riapertura di un contatore precedentemente sigillato;

Ripristino: riapertura di un'utenza mediante l'installazione del contatore precedentemente rimosso.

Subentro: attivazione di una richiesta di fornitura su un'utenza attiva, tale attività non prevede l'intervento di personale tecnico del Gestore.

Tubazione: insieme di tubi, curve, raccordi, saracinesche, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per formare una canalizzazione in pressione idonea al convogliamento dell'acqua potabile.

Utenza: utilizzatore finale dell'acqua potabile.

Art.3 Criteri e limiti della distribuzione

Il Gestore distribuisce l'acqua potabile, nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle regole aziendali e/o di Enti o Autorità superiori.

Ogni domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua potabile comporta il pagamento, di un contributo stabilito nel presente regolamento.

In questo modo ogni utente concorre alla realizzazione del lavoro con un contributo calcolato con le stesse modalità per interventi della stessa tipologia, evitando quindi, discriminazioni e disparità di trattamento.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente, o imposte da ragioni tecniche, saranno richiesti i relativi contributi.

Art.4 Reti pubbliche di distribuzione

Per reti pubbliche di distribuzione si intende l'insieme delle tubazioni a partire dai serbatoi dell'acqua potabile fino a comprendere i gruppi di misura degli utenti.

Le reti pubbliche di distribuzione generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico e si dividono in condotte stradali e condotte per impianti di derivazione d'utenza.

Nella fig.1 che segue sono indicati alcuni esempi di condotte stradali e di condotte per impianti di derivazione d'utenza.

Art.4.1 Condotte stradali

Le condotte stradali sono le condotte che alimentano più impianti di derivazione d'utenza o anche uno soltanto quando sono predisposte per alimentare futuri altri impianti di derivazione d'utenza.

Le condotte stradali vengono posate per estendere il servizio acqua potabile alla zona.

Se le condotte stradali sono posate su aree o strade pubbliche o private, tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento, in sezione e lunghezza, con i relativi costi, sono a carico del Gestore.

Fanno eccezione le condotte a servizio delle nuove lottizzazioni per le quali si fa riferimento all'art. 1.10 del Regolamento S.I.I.

Nei casi di guasti provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

Art.4.2 Condotte per impianti di derivazione d'utenza

Le condotte per impianti di derivazione d'utenza sono le condotte che si staccano dalle condotte stradali e che hanno termine ad uno o più contatori d'utenza.

Le condotte per impianti di derivazione d'utenza vengono posate a seguito della richiesta di allaccio alla rete acqua potabile da parte degli utenti e dietro versamento di un contributo regolamentato.

Nel caso in cui le condotte per impianti di derivazione d'utenza vengano posate su aree o strade private i lavori di scavo, rinterro e ripristino sono di competenza dei privati che hanno fatto la richiesta di allaccio mentre le lavorazioni tipicamente idrauliche di posa sono a carico del Gestore.

A richiesta dei privati, i lavori di scavo, rinterro e ripristino possono essere eseguiti dal Gestore previo accordo tra le parti.

La gestione e la manutenzione delle condotte di derivazione d'utenza posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico sono interamente a carico del Gestore.

La gestione e la manutenzione delle condotte di derivazione d'utenza, posate su aree o strade private sono a carico del Gestore per le lavorazioni idrauliche mentre i lavori necessari per scavo, rinterro e ripristino sono a carico degli utenti serviti proprietari delle strade o delle aree.

In particolare i lavori edili necessari per la manutenzione delle derivazioni di utenza posate all'interno degli edifici privati sono a carico dei privati proprietari degli edifici.

Quanto sopra vale indipendentemente dalla data di posa delle condotte.

Nei casi di guasti provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

Per le zone non urbanizzate e/o non canalizzate il Gestore può accogliere o meno, per ragioni tecniche ed economiche, le domande di allaccio e quindi procedere o meno alla realizzazione degli impianti di derivazione d'utenza e quanto altro necessario.

Le domande di allaccio non accolte dal Gestore dovranno essere trasmesse all'AATO con le relative motivazioni di non accettazione.

Il Gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti su un impianto di derivazione d'utenza esistente anche se realizzato con il contributo di terzi purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Fig. 1 Esempi di condotte stradali e di condotte per impianti di derivazione d'utenza.

Art.5 Norme per le forniture

Le forniture di acqua potabile sono effettuate tramite contatore.

Al fine di garantire all'utente una corretta fatturazione in relazione alle quantità ed all'effettivo utilizzo dell'acqua distribuita, sarà installato un contatore per ogni unità immobiliare.

L'ubicazione del contatore sarà indicata dall'utente in accordo con il Gestore, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito nel presente Regolamento.

Spetta al Gestore individuare il sistema di misura nonché il tipo di contatore più idonei per la determinazione dei consumi, nel rispetto della normativa vigente in materia, tenendo conto in particolare della portata richiesta dall'utente.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso dei locali in cui è collocato il contatore, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente.

Nel caso in cui la portata prelevata venga a variare in ragione di modificate esigenze d'impiego dell'acqua da parte dell'utente, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione al Gestore il quale valuterà se è necessario o meno sostituire il contatore con un altro idoneo alla nuova portata e, qualora fosse necessario, provvedere ad una nuova Richiesta di Fornitura.

Le spese dell'intervento nel suo complesso sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere esposti all'AATO, il Gestore non può fornire l'acqua alla pressione minima prevista dalla Carta del Servizio, l'utente dovrà provvedere autonomamente con un proprio sistema di aumento della pressione (autoclave) che dovrà essere installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete pubblica (DPCM 4 marzo 1996).

Nel caso in cui, ricorrendo le condizioni di cui sopra, allo stesso impianto di derivazione d'utenza siano allacciati più clienti, il Gestore può concedere agli utenti di installare un unico autoclave privato per aumentare la pressione a tutti i clienti allacciati. L'autoclave dovrà essere installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete pubblica.

Per punto di consegna dell'acqua potabile, ovvero limite della responsabilità del Gestore sia per la qualità del prodotto fornito che per la manutenzione dell'impianto, nel caso di installazione di autoclave, si intende la valvola di intercettazione aziendale posta a monte dell'autoclave al limite della proprietà privata.

I punti di misura, per la contabilizzazione dell'acqua prelevata dai singoli utenti, saranno posti a valle dell'autoclave sulle tubazioni in partenza dei singoli clienti.

La manutenzione di tubazioni ed apparecchiature a valle della valvola di intercettazione di cui sopra è a carico degli utenti ad esclusione della gestione dei contatori che è a carico del Gestore.

Art.6 Limiti dell'intervento del Gestore

Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono effettuate su richiesta degli utenti e dietro versamento del contributo d'utenza che viene determinato secondo quanto previsto nel successivo art. 8.

A fronte di tale contributo, gli interventi che il Gestore si impegna ad eseguire sono i seguenti.

Attività incluse nell'intervento del Gestore:

- a. le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per realizzare un nuovo punto di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- b. gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto a;
- c. l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- d. la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.

Attività escluse dall'intervento del Gestore:

- e. tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura del Gestore, anche nel caso di un suo spostamento;
- f. gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo privato per realizzare le opere descritte al punto a;
- g. le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
- h. la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- i. la fornitura della cassetta porta gruppo di misura, dello sportello per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
- j. la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- k. quant'altro non specificato nel presente regolamento.

I lavori di cui al punto f) a richiesta dell'utente possono essere eseguiti dal Gestore previo accordo tra le parti.

I materiali di cui al punto i) a richiesta dell'utente possono essere forniti dal Gestore previo accordo tra le parti.

I materiali di cui al punto j), nel caso in cui l'utente sia un Comune, a richiesta possono essere forniti dal Gestore previo accordo tra le parti.

Art.7 Criteri per la determinazione del contributo di utenza

A seguito delle richieste di prestazione di cui all'art. 1 il relativo contributo d'utenza viene individuato in modo forfetario, semianalitico ed analitico.

Il **contributo forfetario** viene individuato per prestazioni entro certi limiti dimensionali.

Il contributo non tiene conto del materiale e del tempo necessari per eseguire il singolo lavoro (cioè dell'esatta entità impiantistica da realizzare) ma è definito in base al costo medio sostenuto dal Gestore per eseguire tutti i lavori di quella natura negli anni precedenti.

Il contributo forfetario di utenza potrà essere aggiornato di anno in anno per tenere conto dell'aumento dei costi per la mano d'opera, il materiale, i mezzi d'opera e per le spese varie (permessi di manomissione suolo pubblico ecc.) verificatesi nell'ultimo periodo.

Il **contributo semianalitico** viene individuato per le tipologie di prestazioni di cui al punto precedente per la parte eccedente i limiti dimensionali per i quali è previsto il contributo forfetario.

Il contributo non tiene conto del materiale e del tempo necessari per eseguire il singolo lavoro (cioè dell'esatta entità impiantistica da realizzare) ma è definito a misura in base al costo medio sostenuto dal Gestore per quel tipo di prestazione negli anni precedenti.

Il contributo semianalitico potrà essere aggiornato di anno in anno per le stesse motivazioni addotte al punto precedente.

Il **contributo analitico** viene individuato per qualunque prestazione richiesta, tra quelle indicate all'art. 1, con caratteristiche diverse da quelle per cui è previsto il contributo forfetario.

Il contributo tiene conto del materiale e del tempo necessari per eseguire il singolo lavoro (cioè dell'esatta entità impiantistica da realizzare) ed è definito in base al costo a misura dei materiali, della manodopera e delle lavorazioni indicate in un apposito Elenco Prezzi in vigore presso il Gestore.

L'Elenco Prezzi potrà essere aggiornato di anno in anno per tener conto dell'andamento effettivo dei prezzi di mercato.

I contributi forfetari, i contributi semianalitici e l'Elenco Prezzi di cui sopra devono essere sottoposti all'approvazione dell'AATO ad ogni aggiornamento.

Il contributo che l'Utente deve versare è quello in vigore al momento della richiesta della prestazione e resta fisso per tutto il periodo di validità del preventivo compilato, indipendentemente dalle variazioni che il Gestore vorrà introdurre a seguito di un aggiornamento. Il periodo di validità è di 90 giorni, come riportato sullo stesso preventivo.

L'utente o il terzo, con il pagamento di un contributo per un nuovo allaccio od estensione o simile ai sensi del presente regolamento, non acquisisce alcun diritto sulle lavorazioni e/o opere realizzate a fronte di tale contributo.

Tutti i contributi versati dall'utente ai sensi del presente regolamento sono a fondo perduto.

Tutti gli interventi vengono realizzati dopo il pagamento del contributo di utenza.

I contributi di utenza indicati nelle pagine successive sono al netto di I.V.A.

Art.8 Determinazione dei contributi d'utenza

Art.8.1 Contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato

Su strade asfaltate:

per alimentare un numero qualsiasi di utenti e per una lunghezza complessiva

- | | |
|--|------------------|
| a. fino a 12 m e per un diametro della condotta fino a DN 50 (incluso) | 650,00 €; |
| b. fino a 12 m e per un diametro della condotta oltre a DN 50 | 1.000,00 €; |
| c. fino a 25 m, per la parte eccedente ai 12 m (al metro) | 81,00 €; |
| d. oltre i 25 m | vedere art. 8.7. |

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori o la realizzazione di un impianto antincendio entro un pozzetto, sotto la quota del marciapiede pubblico, è previsto anche il seguente contributo:

- | | |
|--|-----------------|
| e. chiusino in ghisa e pozzetto alloggiamento contatori (escluso utenza antincendio) | 112,00 €/cad. ; |
| f. chiusino in ghisa e pozzetto alloggiamento impianto antincendio | 410,00 €/cad. . |

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori fuori terra la lunghezza di un impianto di derivazione d'utenza va misurata a partire dal centro della strada dove è posata la condotta stradale fino a 50 cm oltre il punto di uscita dal terreno della tubazione.

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori entro un pozzetto sotto la quota del marciapiede pubblico, la lunghezza di un impianto di derivazione d'utenza va misurata a partire dal centro della strada dove è posata la condotta stradale fino al centro del pozzetto.

Il diametro della tubazione da posare caso per caso verrà stabilito dal Gestore sulla base del numero degli utenti che verranno allacciati sullo stesso impianto di derivazione d'utenza, alle singole portate normali richieste ed al fattore di contemporaneità prevedibile.

Nel caso che il nuovo impianto venga realizzato su strade bianche imbrecciate o depolverizzate, il contributo per la "realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato" viene ridotto del 30%.

Nel caso che il nuovo impianto venga realizzato all'interno delle strade di una nuova lottizzazione e gli scavi ed i rinterri occorrenti siano eseguiti dal lottizzante, il contributo per la "realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato" viene ridotto del 30%.

Nel caso che la tubazione venga posata in area privata e lo scavo viene fatto dal privato, solo per la parte eccedente i 12 metri viene applicato uno sconto del 30% sull'importo al metro.

Il contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato è conteggiato una sola volta anche se l'impianto serve "N" contatori.

Art.8.2 Contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione di utenza aereo

Per un diametro:

- | | |
|--|-----------|
| a. fino a 50 DN (escluso) | 130,00 €; |
| b. da 50 DN (incluso) a 100 DN (incluso) | 210,00 €. |

Forniture superiori a 100 mc/ora non vengono normalmente effettuate e l'utente deve provvedere autonomamente per la parte eccedente (serbatoi e pompe ecc.).

La portata è quella dichiarata dall'utente sulla richiesta di prestazione o su una comunicazione scritta dell'utente stesso.

Nel caso di realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza a servizio di "N" contatori il contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza aereo viene conteggiato "N" volte.

Art.8.3 Contributo per l'installazione di un nuovo gruppo di misura

Per un diametro:

- | | |
|--|-----------|
| a. fino a DN 50 (escluso) | 40,00 €; |
| b. da DN 50 (incluso) a DN 100 (incluso) | 450,00 €. |

L'utente che già usufruisce della fornitura e modifica la portata richiesta (in più o in meno in base a sue necessità e all'applicazione delle norme contrattuali) a cui consegue la necessità di installare un nuovo contatore, dovrà pagare per intero il contributo per "l'installazione di un nuovo gruppo di misura" in base alla nuova portata richiesta.

L'installazione di un nuovo gruppo di misura viene attivata se è stato pagato il contributo per "l'installazione di un nuovo gruppo di misura" ed il contributo per la realizzazione di un "impianto di derivazione d'utenza aereo".

Art.8.4 Contributo per la modifica di un impianto di derivazione di utenza interrato esistente

Su strade asfaltate:

- | | |
|--|-----------------|
| a. fino a 12 m e per un diametro della condotta fino a DN 50 (incluso) | 900,00 €; |
| b. fino a 12 m e per un diametro della condotta oltre DN 50 | 1.300,00€; |
| c. fino a 25 m, per la parte eccedente ai 12 m (al metro) | 81,00 €; |
| d. oltre i 25 m | vedere art. 8.7 |

Nel caso che il nuovo impianto venga realizzato su strade bianche imbrecciate o depolverizzate, il contributo per la "modifica di un impianto di derivazione d'utenza interrato esistente" viene ridotto del 30%.

Nel caso che il nuovo impianto venga realizzato all'interno delle strade di una nuova lottizzazione e gli scavi ed i rinterri occorrenti siano eseguiti dal lottizzante, il contributo per la "modifica di un impianto di derivazione d'utenza interrato esistente" viene ridotto del 30%.

Nel caso che la tubazione venga posata in area privata e lo scavo viene fatto dal privato, solo per la parte eccedente i 12 metri viene applicato uno sconto del 30% sull'importo al metro.

Nel caso di modifica di un impianto di derivazione d'utenza interrato il contributo è unico anche se l'impianto modificato alimenta "N" utenti.

Art.8.5 Contributo per la modifica di un impianto di derivazione di utenza aereo esistente

Per un diametro:

- | | |
|--|----------|
| a. fino a DN 50 (escluso) | 160,00€; |
| b. da DN 50 (incluso) a DN 100 (incluso) | 270,00€. |

Nel caso di modifica di un impianto di derivazione d'utenza aereo il contributo va moltiplicato per gli "N" contatori coinvolti.

Art.8.6 Contributo per lo spostamento di un gruppo di misura esistente

Per un diametro:

- | | |
|--|-----------|
| a. fino a DN 50 (escluso) | 60,00 €; |
| b. da DN 50 (incluso) a DN 100 (incluso) | 480,00 €. |

Art.8.7 Contributo per lo spostamento di una condotta o estensione di una realizzazione o modifica di un impianto di derivazione d'utenza

Il contributo è diverso in base al tipo di condotta e all'ambiente su cui si va ad operare.

- | | |
|---|-------------|
| a. Su terreno agricolo, su strada di terra battuta o imbrecciata: | 29,00 €/ m; |
| b. Su strade lastricate in pietra arenaria o porfido | 56,00 €/ m; |
| c. Su strada asfaltata | 66,00 €/ m. |

Tale contributo, per la parte in cui le condotte vengano realizzate all'interno di strade o aree private di una nuova lottizzazione in fase di urbanizzazione e gli scavi ed i rinterri occorrenti siano eseguiti dal lottizzante, viene ridotto del 30%.

Nel caso che la tubazione venga posata in area privata e lo scavo viene fatto dal privato, solo per la parte eccedente i 12 metri viene applicato uno sconto del 30% sull'importo al metro.

Art.8.8 Contributo per allaccio di una rete di lottizzazione alla condotta pubblica esistente

Il contributo è diverso in base al tipo di condotta ed alla situazione oggettiva in cui si deve operare.

Per il calcolo del contributo di allaccio vedi l'Art. 9.

Art.8.9 Contributi vari

	fino a DN 50 (escluso)	da DN 50 (incluso)
Mano d'opera per riattivazione contatore	€ 30,00	€ 50,00
Sostituzione vecchio contatore con uno nuovo per guasto imputabile all'utente	€ 50,00	€ 225,00
Attività completa di prova al banco compresa la sostituzione del vecchio contatore con uno nuovo	€ 65,00	€ 250,00

Art.9 Contributi per richieste particolari

Nel caso in cui il contributo d'utenza non risulti definito all'art. 8 perché trattasi di prestazioni di natura varia e tali da non essere previste nel regolamento, ma che possono essere individuate di volta in volta e possono essere fornite dal Gestore, il contributo d'utenza viene calcolato a misura, in modo analitico, sulla base di un apposito Elenco Prezzi, depositato presso il Gestore, dove sono indicati i prezzi della manodopera, delle lavorazioni e dei materiali normalmente necessari per far fronte alle richieste degli utenti.

I prezzi di elenco sono comprensivi delle spese generali, tecniche ed amministrative e degli oneri relativi all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario o concessionario a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo per far fronte alle richieste degli utenti.

L'Elenco Prezzi potrà essere aggiornato di anno in anno per tener conto dell'andamento effettivo dei prezzi di mercato e dovrà essere preventivamente approvato dall'AATO ad ogni aggiornamento.

Art.10 Contributo per il rilascio del Parere Tecnico di Accettabilità

Per ogni nuova lottizzazione o un ampliamento e/o modifica di una esistente deve essere richiesto al Gestore un Parere Tecnico di Accettabilità sul progetto sia della rete idrica che della rete fognaria che verrà realizzata.

Tale parere prende in considerazione:

- la possibilità che la rete idrica a servizio di una nuova lottizzazione o un suo ampliamento e/o modifica possa essere allacciata o meno alla condotta pubblica esistente;
- i requisiti tecnici necessari per garantire la funzionalità e la durata della rete idrica per quanto riguarda i materiali, il dimensionamento, le modalità di posa, ecc.

Il parere viene espresso dal Gestore su un progetto definitivo della rete e potrà comprendere le necessarie prescrizioni che il caso richiede.

La rete idrica che verrà realizzata a servizio della lottizzazione dovrà essere rispondente al progetto su cui è stato espresso il parere preventivo di accettabilità ed alle eventuali prescrizioni che completano tale parere.

Al termine delle opere dovrà essere fornito un disegno, in cui deve essere riportata la rete idrica della nuova lottizzazione, su supporto informatico georeferenziato in coordinate Gauss Boaga e quant'altro previsto nella Specifica Tecnica di Cartografia del Gestore.

Prima di eseguire l'allaccio alla rete idrica pubblica, della nuova rete di lottizzazione, dovrà essere eseguito il collaudo in pressione di quest'ultima con l'assistenza del Gestore che ne validerà l'esito.

La mancata rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento e/o nel Parere Tecnico di Accettabilità, comporta il mancato allaccio della rete di lottizzazione alla rete pubblica esistente e quindi la mancata erogazione del servizio di fornitura acqua.

Il rilascio di un Parere Tecnico di Accettabilità è subordinato al pagamento di un contributo a favore del Gestore che deve essere versato prima del ritiro del parere. Il contributo è costituito da due componenti una relativa alla rete idrica, vedasi tabella seguente, ed una relativa alla rete fognaria, vedasi allegato 3/D.

Il contributo viene inteso come rimborso delle spese sostenute dal Gestore per l'esame della pratica, per le necessarie verifiche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e per l'assistenza al collaudo finale.

Il contributo viene trattenuto dal Gestore anche nel caso di parere sfavorevole; nel caso in cui il Gestore richieda delle integrazioni alla pratica già presentata, non sarà richiesto alcun contributo ulteriore a quello già versato.

L'importo del contributo da versare relativo alla rete idrica è calcolato in base alla lunghezza della rete che verrà realizzata con l'avvertenza che in ogni caso il contributo minimo è di € 200,00 (es: contributo per il Parere Tecnico di Accettabilità per una rete idrica di lunghezza pari a 200 m: $(100 \times 6) + (100 \times 1,5) = 750$ €; contributo per il Parere Tecnico di Accettabilità per una rete idrica di lunghezza pari a 20 m: $(20 \times 6) = 120$ € il contributo da versare è la quota minima pari a 200 €).

Nel computo della lunghezza della rete vengono prese in considerazione solo le tubazioni stradali e non gli impianti di derivazione d'utenza anche se realizzati da terzi.

Lunghezza della rete	Importo €/m
Per una lunghezza della rete idrica fino a 100 m	6,00
Per una lunghezza della rete idrica fino a 500 m, per la parte eccedente i 100 m	1,50
Per qualunque lunghezza della rete idrica, per la parte eccedente i 500m	0,5

L'onere per la completa manutenzione della rete idrica realizzata dal lottizzante rimane a carico di quest'ultimo sino all'avvenuto conferimento delle opere al Comune.

Art.11 Posizionamento dei contatori acqua potabile

- a. I contatori devono essere posizionati in locali facilmente accessibili o in pozzetti interrati e al di fuori della proprietà privata o al limite di essa. In situazioni particolari quando l'impianto di derivazione d'utenza alimenta un numero di contatori maggiore di quattro, questi possono essere collocati anche all'interno delle aree condominiali aperte e facilmente accessibili esterne all'edificio (es: nicchie o locali ricavati in logge e porticati). Lo sportello del locale per l'alloggiamento dei contatori dovrà aprirsi normalmente sul lato della via pubblica ed essere dotato di chiave di apertura universale a sezione quadra o triangolare. La posizione del contatore viene individuata dal Gestore, su indicazione dell'utente. Se i contatori vengono posizionati in locali o pareti condominiali o di terzi, è necessario che l'utente ottenga e consegni al preventivista del Gestore la lettera di autorizzazione dell'Amministratore o degli altri condomini o degli aventi causa. Nel caso di costruzioni i cui contatori esistenti, di numero di tre o superiore, sono raggruppati in locali o nicchie situate a piano terra facilmente accessibili e che rispettano la normativa vigente, è possibile installare nuovi contatori sullo stesso collettore compatibilmente con la capacità di erogazione dell'impianto di derivazione d'utenza.
- b. I contatori devono essere posizionati in raggruppamenti centralizzati; per ogni immobile è previsto un solo raggruppamento. Se l'immobile ha più ingressi (esclusi quelli di servizio) è possibile, in alternativa ad un solo raggruppamento, posizionare un gruppo di contatori per ogni ingresso. Nel caso di villette a schiera adiacenti (e giacenti sullo stesso terreno di sedime) i contatori possono essere posizionati in un unico raggruppamento o un raggruppamento ogni due villette.

- c. I contatori devono essere posizionati in locali accuratamente intonacati ed areati in modo permanente e non comunicanti con locali adibiti a quadri o a contatori elettrici; l'eventuale impianto elettrico per l'illuminazione del locale contatori deve essere realizzato secondo i criteri previsti dalle disposizioni CEI per ambienti umidi.
- d. Lo spostamento dei contatori su richiesta dell'utente avviene solo nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti e dalle leggi italiane. Esempio: I contatori sono posti lungo il vano scale dell'immobile; i clienti richiedono per loro esigenze, lo spostamento; i contatori verranno posizionati al di fuori della proprietà privata o al limite di essa.
- e. Il ripristino di una utenza esistente senza la richiesta di modifiche prevede l'installazione del contatore nella posizione prevista originariamente anche se non perfettamente rispondente a quanto esposto nei punti precedenti. Fanno eccezione i casi in cui:
 - 1) la normativa vigente non permette la riattivazione nella posizione originaria;
 - 2) la posizione originaria si trova all'interno di locali abitati o comunque sedi di attività private.
 In questi casi il contatore deve essere installato in una nuova posizione secondo quanto detto al punto a).
 In questi casi l'operazione di ripristino diventa uno spostamento e la prestazione del Gestore è a carico dell'utente. Esempi: 1) In prossimità del punto di misura da ripristinare è stato installato un contatore ENEL; il contatore non può essere ripristinato nella stessa posizione e pertanto occorre provvedere allo spostamento del punto di misura. 2) la posizione originaria del contatore è all'interno di un bagno. Il contatore dovrà essere installato in altra posizione che, in assenza di luoghi più idonei dovrà essere installato almeno fuori dall'appartamento, ed in luogo facilmente accessibile dal Gestore.
- f. La riattivazione delle utenze dopo la ristrutturazione di un immobile avviene installando i contatori non più nella posizione originariamente prevista ma secondo le regole precedentemente indicate. L'operazione viene considerata come nuova installazione e la prestazione è a carico dell'utente.
- g. Nel caso in cui uno o più utenti insistono su una strada privata su cui non è possibile estendere la condotta pubblica in base a quanto indicato all'art. 4, il Gestore raggruppa i contatori a servizio dei clienti sul ciglio della strada pubblica. Ciascun utente provvederà con una propria tubazione a collegare il contatore alla propria rete privata.
- h. Nell'ambito del recupero conservativo del patrimonio edilizio dei centri storici, qualora non sia possibile posizionare i contatori in nicchie esterne in elevazione, questi possono essere installati: in pozzetti sotto la quota del marciapiede, all'interno dell'immobile, in locale condominiale aerato e rispondente alla normativa vigente.
- i. Ai tecnici incaricati di seguire il processo allacci non si possono concedere deroghe alle disposizioni del Gestore di cui sopra.
- j. Nel caso di situazioni eccezionali sottoposte dai clienti al Gestore, i preventivisti suddetti, predispongono una relazione tecnica al Responsabile dell'Area Territoriale di competenza il quale fornisce caso per caso, disposizioni specifiche per iscritto.

Art.12 Procedura per l'esecuzione dei lavori

I rapporti tra l'utente e il Gestore finalizzati all'esecuzione dei lavori sono normalmente curati dal Nucleo Operativo Territoriale competente che provvederà a contattare l'utente per qualunque tipo di comunicazione/informazione.

Art. 12.1 Lavoro che richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore

Il preventivista si occupa anche di pianificare l'intervento e pertanto:

- a. invia la richiesta di manomissione del suolo pubblico all'Ente proprietario o concessionario della strada e segue (prospettando eventualmente all'Ente una soluzione alternativa a quella proposta inizialmente) la pratica fino al raggiungimento dell'autorizzazione ad eseguire lo scavo. Le procedure per richiedere le autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico ai vari Enti sono indicate all'art. 13;
- b. contatta telefonicamente l'utente per informarlo della data di esecuzione del lavoro;
- c. nel caso che il lavoro preveda opere edili a carico dell'utente, si accerta con lo stesso dell'avvenuta esecuzione;
- d. contatta l'impresa per la realizzazione dello scavo nel caso in cui l'intervento venga eseguito utilizzando risorse esterne e segue il lavoro fino alla completa esecuzione della prestazione richiesta dall'utente;
- e. coordina il personale del Gestore, nel caso in cui l'intervento venga eseguito utilizzando risorse interne, fino alla completa realizzazione.

Art. 12.2 Lavoro che non richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore

Il preventivista:

- a. nel caso che il lavoro preveda opere murarie a carico dell'utente, si accerta con lo stesso dell'avvenuta esecuzione;
- b. programma l'esecuzione del lavoro e contatta telefonicamente l'utente per informarlo della data di esecuzione del lavoro;
- c. segue l'esecuzione del lavoro fino alla completa realizzazione.

Art.13 Procedura per richiedere le autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico a vari Enti interessati

ENTE PROPRIETARIO O CONCESSIONARIO DELLA STRADA PUBBLICA	PROCEDURE
A.N.A.S.	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
PROVINCIA	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
SOCIETA' AUTOSTRADE	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
COMUNI VARI	INVIO DI UN FAX: - Ufficio Tecnico DOPO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI INVIO DEL FAX I LAVORI POSSONO ESSERE ATTIVATI SALVO SPECIFICA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DA PARTE DEL COMUNE

multiservizi

SPA



**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

***ALLEGATO N. 3
Regolamento Fognatura e Depurazione***

Titolo I – GENERALITÀ E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
Art.1 Generalità	3
Art.2 Finalità del Regolamento	3
Titolo II – DEFINIZIONI	3
Art.3 Sistemi di fognatura	3
Art.4 Nozione di acque reflue domestiche	4
Art.5 Nozione di acque reflue industriali	4
Art.6 Nozione di acque reflue urbane	4
Art.7 Nozione di rete fognaria privata e pubblica – di scarico in pubblica rete fognaria – di impianto di depurazione – di trattamento appropriato	4
Art.8 Trattamento di rifiuti liquidi e di acque reflue	7
Titolo III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	7
Art.9 Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria	7
Art.10 Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria	8
Art.11 Prescrizioni particolari: acque meteoriche	9
Art.12 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	9
Art.13 Obbligo di installazione del contatore	10
Art.14 Scarichi tassativamente vietati	10
Art.15 Scarichi derogabili	11
Art.16 Impianti di pretrattamento	11
Art.17 Accertamenti e controlli	12
Titolo IV - AUTORIZZAZIONI	12
Art.18 Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica rete fognaria	12
Art.19 Parere tecnico di accettabilità – lottizzazioni pubbliche e/o private	13
Art.20 Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	14
Art.21 Attivazione dello scarico	14
Titolo V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE	14
Art.22 Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che si immettono nella pubblica rete fognaria	15
Art.23 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria	15
Art.24 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali	16
Art.25 Servitù di passaggio per fognatura	16
Art.26 Pretrattamento di scarichi particolari	17
Art.27 Immissioni provvisorie	17
Titolo VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	17
Art.28 Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione	17
Art.29 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche	17
Art.30 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali	18
Art.31 Modulistica per le procedure autorizzative	18
Art.32 Allegati	18

Titolo I – GENERALITÀ E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art.1 Generalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e gli scarichi d'acque reflue domestiche ed industriali, come meglio precisato al successivo Art. 2, nell'ambito del territorio dei Comuni in cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito più semplicemente Gestore) gestisce i servizi di fognatura e depurazione ed ha per oggetto:

- le norme tecniche generali per la realizzazione delle fognature;
- le norme tecniche generali e procedurali d'allacciamento e d'uso della pubblica rete fognaria;
- il procedimento d'autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria;
- l'attività di controllo da parte del Gestore degli insediamenti di tipo residenziale, produttivo e da servizi allacciati alla pubblica rete fognaria per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi, il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- gli accertamenti in materia tariffaria;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- l'informativa sugli scarichi in corpi ricettori diversi dalla pubblica rete fognaria (vedi tabelle in appendice).

Art.2 Finalità del Regolamento

Il Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali, regionali e provinciali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, le cui acque reflue sono diverse da quelle reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, che recapitano nella pubblica rete fognaria nel rispetto della legislazione vigente;

al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e le infrastrutture degli impianti, delle reti fognarie e di depurazione.

Il Regolamento integra le norme delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene pubblica e Sanità alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e recepisce, tra le altre norme, il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, le prescrizioni tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974, l'Allegato 4 della Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento ed il DPCM 4 marzo 1996.

Titolo II – DEFINIZIONI

Art.3 Sistemi di fognatura

Il sistema di fognature è di due diverse tipologie:

- sistema misto
- sistema separato

Per sistema "misto" si intende quello costituito da una rete di collettori convoglianti unitamente le acque reflue domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento come definite ai successivi articoli.

Per sistema "separato" si intende quello costituito da:

- rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia
- rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.

Art.4 Nozione di acque reflue domestiche

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del D. Lgs.152/06, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 del D.Lgs.152/06, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Art.5 Nozione di acque reflue industriali

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Art.6 Nozione di acque reflue urbane

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue urbane s'intende il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali,e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato così come definito all'Art.74 del D.Lgs 152/06.


Art.7 Nozione di rete fognaria privata e pubblica – di scarico in pubblica rete fognaria – di impianto di depurazione – di trattamento appropriato

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- rete fognaria privata (o fognatura privata): il sistema di raccolta e di collettamento (anche ubicato su suolo pubblico) di uno o più scarichi di acque reflue derivate da attività umane e produttive e di acque meteoriche provenienti esclusivamente da superfici, tetti, strade e piazzali di proprietà privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria è a tutti gli effetti parte integrante della rete fognaria privata. La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria privata è pertanto di competenza del titolare della fognatura. A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata (Fig 1).

- pubblica rete fognaria (o pubblica fognatura): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane e produttive in generale, aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, con esclusione di quanto classificato come rete fognaria privata. Il manufatto in corrispondenza del p.to di allaccio della fognatura privata alla fognatura pubblica (pozzetto d'innesto) fa parte della pubblica rete fognaria e pertanto ne spetta al Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- scarico in pubblica rete fognaria: qualsiasi immissione di acque reflue in pubblica rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza della rete fognaria privata.
- impianto di depurazione: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento a seguito del quale, lo scarico sia conforme alle disposizioni della parte terza del D. Lgs. 152/06.

Fig.1: Esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata.



Art.8 Trattamento di rifiuti liquidi e di acque reflue

È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.

L'autorità competente, d'intesa con l'Autorità di Ambito, ai sensi dell'articolo 110 comma 2 della parte terza del D. Lgs. 152/06 e della parte quarta dello stesso D.Lgs 152/06, in relazione a particolari esigenze, nei limiti della capacità residua di trattamento e nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare il Gestore a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Il Gestore è in ogni caso autorizzato, ai sensi dell'Art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/06, previa comunicazione all'autorità competente, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del D. Lgs. 152/06;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

Il conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/06 ed i limiti di accettabilità per il loro recapito presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati sono stabiliti dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni riportate nel documento di autorizzazione dell'attività di smaltimento.

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art.9 Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria


In forza del presente Regolamento e salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche (compresi quelli provenienti dalle imprese individuate alle lett. a-b-c-d-e-f dell'art. 4) che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria, qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile (vedasi figura 2), individuato dall'utente e condiviso dal Gestore, dal confine di proprietà alla pubblica rete fognaria sia di lunghezza non superiore a m. 100. In tal caso, qualora la distanza tra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà sia superiore a 100 m, il Gestore valuterà se sussistono le condizioni tecnico-economiche ed ambientali da prevedere comunque l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Il Gestore, laddove rilevi che il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche esistente è tenuto all'allacciamento ai sensi dei commi precedenti, provvede a segnalare il fatto al Comune il quale determina il termine entro il quale il titolare dello scarico debba conformarsi all'obbligo di cui sopra (con spese a carico del titolare dello scarico) o, per casi particolari, l'eventuale deroga all'allaccio in forza di autorizzazioni allo scarico su altri corpi ricettori già rilasciate allo stesso. In ogni caso, per ragioni di tutela igienico-ambientale e sanitaria, potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con apposita ordinanza del Sindaco.

Anche i titolari degli scarichi industriali devono, di norma e con il parere favorevole del Gestore, allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le regole sopra indicate per gli scarichi domestici fermo restando che in casi particolari i titolari degli scarichi industriali potranno mantenere un

recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali, provinciali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica.

Fig.2: alcuni esempi esplicativi per la definizione di tracciato tecnicamente fattibile.



Art.10 Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria

L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore.

La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici, va presentata al Gestore. L'autorizzazione rilasciata dal Gestore formerà parte integrante della documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o per la presentazione del D.I.A. o di altra istanza prevista dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle opere d'allacciamento ed i relativi oneri sono a carico del richiedente. In casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del Gestore, quest'ultimo può riservarsi l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico restando comunque a completo carico del richiedente gli oneri per la realizzazione. I contributi dovuti al Gestore sono riportati nell'allegato 3/D.

Gli allacciamenti, siano essi realizzati dal privato richiedente o dal Gestore, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, fanno parte della rete fognaria privata per cui sono a totale carico del richiedente l'allaccio le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con autospurgo etc) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti (eccetto il pozzetto d'innesto).

Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento" (secondo le modalità dell'allegato 3/D), a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Gestore per la gestione amministrativa

della richiesta, per le verifiche tecniche, gli eventuali sopralluoghi e, nei casi particolari di cui sopra, per l'eventuale progettazione ed esecuzione delle opere.

Il richiedente, salvo il caso in cui le opere d'allacciamento siano eseguite dal Gestore, dovrà versare una cauzione, il cui importo è indicato nell'allegato 3/D, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della cauzione dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione all'allaccio.

Parimenti il richiedente dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo delle tasse per l'occupazione e/o la manomissione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con la rete fognaria dell'utenza, il Gestore provvederà alla loro chiusura e piombatura fino a quando non sia possibile effettuare il collegamento.

Art.11 Prescrizioni particolari: acque meteoriche

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico, convogliate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente o dal Gestore relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Art.12 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale e recapitino ad una quota finale della condotta di allacciamento tale da non consentire l'immissione per gravità nel ricettore nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

Per utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale è da intendersi l'utenza il cui dislivello tra la quota finale dell'allacciamento e la quota del piano stradale in corrispondenza del punto di allaccio è superiore a 0.5 m.

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione.
- La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
- Le acque di scarico devono essere pompate fino ad un pozzetto di calma posto ad altezza pari a quella del piano stradale, collegato per caduta al collettore.
- Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature ed un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
- Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.
- Per quanto altro non specificato, si richiamano le indicazioni delle norme UNI EN 752 e UNI EN 1671 e s.m.i.

In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.

È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art.13 Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore. Per quanto concerne i contatori vale quanto precisato agli art. 3.5 e 3.6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 30 del presente Regolamento, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici. Tali soggetti sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti Uffici della Provincia e del Comune, e in copia al Gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare. E' da intendersi per usi domestici, l'innaffiamento dei giardini ed orti ad uso diretto del proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio degli animali da cortile.

Per gli scarichi industriali, qualora prescritto nell'atto Autorizzativo, dovrà inoltre essere installato, con le stesse modalità descritte per i contatori delle acque prelevate, un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato, ritenuto idoneo dal Gestore.

Per gli scarichi industriali contenenti le sostanze di cui all'Allegato A del D.M. 6 novembre 2003, n.367, alla tabella 3/A ed alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/06 il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art.14 Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli del Titolo V, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- i) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.
- j) reflui aventi temperature superiori a 35°C

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e del Gestore, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

Art.15 Scarichi derogabili

Per i seguenti settori industriali è consentito lo scarico tal quale in pubblica fognatura, per i parametri facilmente biodegradabili, in deroga alla Tab 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06:

- Trasformazione del latte
- Lavorazione degli ortofrutticoli
- Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche
- Trasformazione della patata
- Industria della carne
- Industria della birra
- Produzione di alcool e bevande alcoliche
- Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
- Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa
- Fabbriche di malto
- Industria di trasformazione del pesce
- Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio
- Altre attività industriali espressamente indicate dalle autorità competenti (Regione e/o Provincia)

Tali scarichi, per essere concessi in deroga, dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- lo scarico sia conforme in qualità e quantità ai valori (vedi tabelle I, II e III in appendice) e alle prescrizioni tecniche del presente Regolamento;
- l'impianto ricettore sia in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico.

Art.16 Impianti di pretrattamento

Per impianto di pretrattamento si intende il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica di solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi (quali ad esempio fosse biologiche e imhoff).

Gli impianti di pretrattamento allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

La realizzazione dei suddetti sistemi di pretrattamento è a cura e spese del titolare dello scarico che ha l'obbligo di mantenerli attivi, efficienti e garantirne il buon funzionamento con particolare riferimento alla periodica pulizia delle fosse biologiche-imhoff e dei manufatti ad interruzione idraulica in genere.

Art.17 Accertamenti e controlli

Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Gestore, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al titolo I.

I dipendenti, o incaricati del Gestore preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'Ente Gestore medesimo ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Tale personale provvede al controllo degli insediamenti sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per gli accertamenti in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti d'accettabilità previsti dalla legislazione vigente.

Gli addetti al controllo del Gestore, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto ai sensi del precedente art. 13, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza ai fini tariffari tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico.

Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio del Gestore. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Il Gestore ha sempre facoltà di richiedere alle autorità competenti, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI

Art.18 Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica rete fognaria

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs.152/06.

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e cioè di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque

meteoriche di dilavamento, prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Gestore ai sensi del D.Lgs.152/06 e delle norme regionali di recepimento.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalla Regione Marche nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06.

In deroga al comma 1 dell'art. 124 del D.Lgs.152/06, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.

Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata alla Provincia.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Gestore, una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa al permesso di costruire (o denuncia di inizio attività o altra istanza prevista dalla normativa vigente) per quanto attiene alle opere ad esso soggette.

La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo predisposto dal Gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

I titolari di scarichi in pubblica fognatura che apportano modifiche all'insediamento che incidono sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, ove prevista.

Anche in caso di cambio di titolarità dello scarico o di variazione della ragione sociale dell'attività da cui si origina lo scarico va richiesta al Gestore una nuova autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui i titolari degli scarichi apportino modifiche all'insediamento che non incidono sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, devono comunque darne comunicazione al Gestore ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/06. Quest'ultima procedura semplificata è consentita anche nel caso in cui sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna; in tal caso il titolare dello scarico dovrà allegare alla comunicazione anche gli elaborati grafici di aggiornamento.

Art.19 Parere tecnico di accettabilità – lottizzazioni pubbliche e/o private

Nel caso di rete fognaria prevista in un piano di nuova lottizzazione, pubblico o privato, che verrà conferita al Comune, l'esecuzione della rete è subordinata ad un favorevole parere tecnico di accettabilità da parte del Gestore, rilasciato su richiesta del soggetto attuatore del piano.

Tale parere prende in esame in particolare i tracciati, i dimensionamenti e gli scarichi della nuova rete nella pubblica rete fognaria. Tale parere favorevole vale anche come autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura della rete fognaria oggetto del parere.

La progettazione della rete fognaria interna alla lottizzazione, comprensiva delle reti d'allacciamento dei singoli lotti, dovrà essere eseguita dal richiedente come pure è a carico del richiedente la realizzazione delle opere compreso l'allacciamento alla pubblica fognatura.

La richiesta di parere tecnico di accettabilità dovrà essere corredata del progetto completo delle opere di fognatura che s'intendono realizzare con allegati i documenti di cui alla Circ. Min. LL.PP. 07/01/74, n. 11633.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente intende recapitare su un corpo recettore diverso dalla pubblica rete fognaria, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti od ai collettori esistenti.

Le opere, oggetto di parere tecnico dovranno essere realizzate, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Gestore, dal richiedente.

La mancata rispondenza in progetto o in corso d'opera della fognatura esterna privata alle prescrizioni di cui sopra, comporta il divieto da parte del Gestore allo scarico e all'allaccio alla pubblica fognatura e preclude la possibilità di conferimento della stessa al Comune.

Alla conclusione delle opere dovrà essere fornito un disegno con riportata la rete fognaria (planimetria e profilo) della nuova lottizzazione, su supporto informatico georeferenziato in coordinate Gauss-Boaga, secondo quanto previsto nella specifica tecnica di cartografia del Gestore.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici si rimanda all'allegato 3/B ("*Prescrizioni tecniche relative alle fognature*") e all'allegato 3/D ("*Determinazione degli oneri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni*") facenti parte integrante del presente Regolamento.

Nel caso in cui non è invece previsto il conferimento al Comune della rete fognaria il richiedente dovrà procedere alla richiesta di allacciamento alla pubblica rete fognaria secondo le modalità di cui all'Art.10 del presente Regolamento.

Se contestualmente alla rete fognaria a servizio della lottizzazione vengono anche realizzati gli allacciamenti alla rete stessa fino all'interno della proprietà privata (innesto e condotta d'allacciamento), gli utenti dei singoli lotti potranno successivamente eseguire le altre opere di completamento dell'allacciamento all'interno della proprietà senza richiedere al Gestore l'autorizzazione all'allaccio.

Art.20 Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dal titolare dello scarico utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Gestore e deve essere corredata della documentazione indicata nel modulo stesso.

Il Gestore cura, con l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, la verifica di quanto dichiarato nella domanda. Il Gestore può richiedere tutta la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria all'istruttoria della pratica. Gli oneri derivanti da tali operazioni sono a carico del richiedente.

Il Gestore provvederà a completare l'istruttoria ed a rilasciare l'autorizzazione allo scarico o il parere negativo nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente; qualora il gestore risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca. Tale termine potrà essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti d'accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente Regolamento alle quali lo scarico deve essere adeguato.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 59/2005, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 D.Lgs.152/06. Scaduta l'autorizzazione, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs.152/06 (Tab. 5 dell'All. 5 alla parte terza del D. Lgs.152/06 e per quelli contenenti sostanze pericolose di cui al D.M. 6 novembre 2003, n.367 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Le modalità e gli oneri per la richiesta di autorizzazione allo scarico sono riportati nell'allegato 3/D.

Art.21 Attivazione dello scarico

L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico. Il titolare dell'autorizzazione, anche se rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005, una volta attivato lo scarico, ne dovrà dare comunicazione al Gestore entro il termine perentorio di 15 giorni, specificando nella comunicazione anche gli estremi del documento autorizzativo.

Titolo V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

Art.22 Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che si immettono nella pubblica rete fognaria

Lo scarico d'acque reflue domestiche, ovvero di quelle assimilate, nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

1. gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
2. per le attività con consistente uso di cucine e mense, vale il rispetto delle prescrizioni relative al recupero degli olii e grassi animali e vegetali e loro idoneo smaltimento come rifiuti o come residui riutilizzabili;
3. per i nuovi allacciamenti e nel caso di interventi edilizi per i quali è previsto il permesso a costruire dovranno di norma prevedersi sistemi di pretrattamento allo scarico del tipo fossa biologica o Imhoff e degrassatore o altro equivalente;
4. non sarà di norma autorizzata la dismissione di sistemi esistenti di pretrattamento allo scarico;
5. per gli allacciamenti esistenti su pubblica fognatura priva di impianto terminale di depurazione ed in ogni caso per motivi igienico-sanitari è facoltà del Sindaco, su specifica indicazione da parte del Gestore, imporre comunque la realizzazione di sistemi pretrattamento allo scarico.

Possono derogare dagli obblighi inerenti i sistemi di pretrattamento di cui sopra, su autorizzazione del Gestore, gli insediamenti esistenti o sottoposti a ristrutturazione che non dispongano di spazio sufficiente per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche e delle distanze previste nei Regolamenti Edilizi Comunali.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

Sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06 per quelli a base non acquosa.

Art.23 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria

Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali da parte degli insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, nuove o esistenti, nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura dotata di impianto terminale di depurazione:

1. rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 o, in relazione alle potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per i soli parametri in essa riportati, ai valori limite di emissione di cui alla tabella I (colonne 1-4) tabella II (colonne 5-8) tabella III (colonne 9-12) del presente Regolamento. L'adozione di valori limite di emissione diversi da quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 può essere richiesta esclusivamente per una soltanto delle tre tabelle di cui al punto precedente e per i parametri COD, BOD₅, solidi sospesi totali (TSS), N, P, tensoattivi totali, solfiti, solfati e cloruri se e solo se si rispettano i limiti di concentrazioni ed i rapporti indicati nella relativa colonna. Nel caso di scarico in Tabella I, Tabella II e Tabella III, il Gestore può imporre, a spese dell'utente, l'installazione di un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato ritenuto idoneo dal Gestore.

per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione:

2. il rispetto dei limiti qualitativi dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06

per tutti gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura:

3. qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, il Gestore in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06

4. per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella medesima tabella;
5. per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
6. ai titolari degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al D.M. 367/03 il Gestore può altresì imporre l'adozione, a carico dei titolari degli scarichi, di quanto previsto nel suddetto decreto tra cui l'uso delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nel documento autorizzativo.

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il Gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e dovranno recapitare nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche di cui all'Art. 22, con particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento.

Art.24 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti d'accettabilità per lo scarico in pubblica fognatura, stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 art. 101 del D.Lgs.152/06 e quelli contenenti le sostanze di cui al D.M. 6 novembre 2003, n.367 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.Lgs.152/06 o a quelli più restrittivi eventualmente prescritti dal Gestore.

Il Gestore, in sede d'autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto.

Il Gestore può inoltre richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art.25 Servitù di passaggio per fognatura

Qualora fosse necessario intervenire su condotte fognarie pubbliche esistenti all'interno di proprietà private e nel caso in cui la servitù non sia stata istituita per l'esecuzione di lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Gestore, ad autorizzare il passaggio di persone mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi sopra indicati. Conseguentemente il Gestore riconoscerà al privato la quantificazione dei danni subiti a norma di legge.

Art.26 Pretrattamento di scarichi particolari

Le strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n°833 debbono attenersi alle disposizioni indicate al decreto legislativo 26 giugno 2000, N°219 e s.m.i. Lo scarico di acque reflue provenienti da suddette attività è disciplinato dal D.Lgs 03 Aprile 2006, n°152.

Art.27 Immissioni provvisorie

Ad evitare l'inquinamento del suolo nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili il Gestore può permettere l'uso di una o più immissioni in pubblica fognatura a scarico provvisorio di servizi igienici, cucine e/o mense a servizio delle maestranze impegnate nelle attività di cantiere.

A tal fine devono essere fornite in tempo utile al Gestore le necessarie indicazioni.

Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.

Qualora l'immissione comporti la necessità di modifiche sulle componenti della pubblica fognatura queste andranno eseguite dal titolare del cantiere secondo le modalità concordate preventivamente con il Gestore e previo versamento di una cauzione così come prevista per l'esecuzione dell'allaccio. Tale cauzione che verrà restituita al termine della durata della concessione, previa verifica da parte del Gestore del rispetto delle prescrizioni impartite e della corretta disattivazione dello scarico provvisorio.

La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.

Non è ammesso lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse da quelle originate da servizi igienici, cucine e/o mense se non previa autorizzazione da parte del Gestore.

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.28 Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione

I servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e alla depurazione delle acque di rifiuto costituiscono quote di tariffa ai sensi dell'art. 154 e seguenti del D.Lgs. 152/06.

Lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06, di cui al precedente art. 8, è sottoposto al pagamento di apposita tariffa.

Art.29 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche

La tariffa applicata sarà aggiornata periodicamente in funzione di quanto stabilito nella Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato e delle disposizioni di legge vigenti.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica rete fognaria e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

I titolari di acque reflue domestiche che provvedono, in tutto o in parte, all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati inerenti le acque prelevate e scaricate in fognatura nell'anno precedente. In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di computare i volumi scaricati sulla base delle precedenti autodenunce o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso di procedere alla lettura degli strumenti di misura ed in tali casi la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

Art.30 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali

Per i servizi di cui all'art. 28, relativamente a scarichi da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali, è dovuta una quota di tariffa commisurata alla quantità e qualità dell'acqua scaricata nella pubblica fognatura.

Relativamente agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la parte quantitativa della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione, sarà determinata sulla base delle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell'art. 155, 5° comma del D.Lgs.152/06. Analogamente gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati hanno ugualmente l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità stabilite.

La quota tariffa di cui al presente articolo è calcolata secondo le modalità e la formula riportata all'allegato 3/C del presente Regolamento. Gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente, sono tenuti a produrre al Gestore l'autodenuncia delle acque scaricate, corredata di certificazione analitica per ogni scarico terminale relativa a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate rilasciata da un laboratorio abilitato.

In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di effettuare il calcolo sulla base delle precedenti autodenunce o dell'autorizzazione allo scarico o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso di procedere alla lettura degli strumenti di misura ed in tali casi la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

Art.31 Modulistica per le procedure autorizzative

La modulistica necessaria ad istruire le pratiche è pubblicata sui siti web del Gestore e dell'AATO. Il richiedente può inoltre prelevare la modulistica anche presso gli sportelli e gli uffici tecnici del Gestore.

Art.32 Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'allegato 3/A "*Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari*", l'allegato 3/B "*Prescrizioni tecniche relative alle fognature*", l'Allegato 3/C "*Monitoraggio, controllo e determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali*" e l'Allegato 3/D "*Determinazione degli oneri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni*". Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento di fognatura e depurazione si rimanda agli allegati sopracitati.

Il Regolamento ha sempre priorità sugli allegati in caso di discrepanze e/o discordanze fra i documenti.

Valori limiti di emissione adottati dal Gestore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i

Tabella I: per i parametri non indicati in tabella si adottano i valori limite di emissione indicati alla tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06

Colonna 1: COD-BOD ₅			Colonna 2: TSS			Colonna 3: Azoto			Colonna 4: Altro		
COD	≤1500	mgO ₂ /l	TSS	≤1000	mgTS/l	N-NH ₄	≤60	mgN/l	P _{tot}	≤20	mg/l
BOD ₅	≤1500	mgO ₂ /l	COD/TSS	≥0.9		TKN	≤80	mgN/l	Tensioattivi totali	≤15	mg/l
BOD ₅ /COD	≥0.3					N-NO ₃	≤100	mgN/l	Solfiti (come SO ₃)	≤5	mg/l
COD/TSS	≥0.9					N-NO ₂	≤6	mgN/l	Solfati (come SO ₄)	≤2700	mg/l
						Ntot ¹	≤100	mgN/l	Cloruri	≤3200	mg/l

Tabella II: per i parametri non indicati in tabella si adottano i valori limite di emissione indicati alla tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06

Valida unicamente per scarichi in pubblica fognatura che rispettino entrambe le caratteristiche:

- volumetria scaricata in fogna inferiore a 40.000 m³/anno
- volumetria scaricata in fogna inferiore a 220 m³/giorno.

Colonna 5: COD-BOD ₅			Colonna 6: TSS			Colonna 7: Azoto			Colonna 8: Altro		
COD	≤4500	mgO ₂ /l	TSS	≤1000	mgTS/l	N-NH ₄	≤110	mgN/l	P _{tot}	≤25	mg/l
BOD ₅	≤4500	mgO ₂ /l	COD/TSS	≥1		TKN	≤150	mgN/l	Tensioattivi totali	≤15	mg/l
BOD ₅ /COD	≥0.5					N-NO ₃	≤180	mgN/l	Solfiti (come SO ₃)	≤5	mg/l
COD/TSS	≥1					N-NO ₂	≤10	mgN/l			
						Ntot ¹	≤180	mgN/l			
						COD/Ntot ¹	≥20	mgN/l			

Tabella III: per i parametri non indicati in tabella si adottano i valori limite di emissione indicati alla tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06

Valida unicamente per scarichi in pubblica fognatura che rispettino entrambe le caratteristiche:

- volumetria scaricata in fogna inferiore a 1.200 m³/anno
- volumetria scaricata in fogna inferiore a 6 m³/giorno.

Colonna 9: COD-BOD ₅			Colonna 10: TSS			Colonna 11: Azoto			Colonna 12: Altro		
COD	≤3500	mgO ₂ /l	TSS	≤1500	mgTS/l	N-NH ₄	≤150	mgN/l	P _{tot}	≤30	Mg/l
BOD ₅	≤3500	mgO ₂ /l	COD/TSS	≥0.9		TKN	≤200	mgN/l	Tensioattivi totali	≤30	Mg/l
BOD ₅ /COD	≥0.2					N-NO ₃	≤250	mgN/l	Solfiti (come SO ₃)	≤5	Mg/l
COD/TSS	≥0.9					N-NO ₂	≤15	mgN/l	Solfati (come SO ₄)	≤3500	Mg/l
						Ntot ¹	≤250	mgN/l	Cloruri	≤3500	Mg/l

Nota 1 - La deroga allo scarico per i composti organici azotati è valida solo per i composti non pericolosi quali ad esempio le proteine. Restano escluse, le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina etc. Per Ntot si intende la somma delle concentrazioni in azoto (TKN+N-NOx).

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue industriali con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA		SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	
RECAPITO DELLO SCARICO		RETE FOGNARIA	IN CORPI RICETTORI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento	Ente referente: Provincia
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO		Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua esecuzione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento	
LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO		1) Tab. 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 2) Regolamento di fognatura e depurazione 3) Autorizzazione allo scarico	
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.	
TARIFFA		Sulla base della quantità e qualità delle acque reflue scaricate.	
OBBLIGHI DEL PRIVATO		Denuncia annuale dei volumi scaricati corredata di certificato analitico dei reflui scaricati, rilasciato da laboratorio abilitato	

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ASSIMILATE	
RECAPITO DELLO SCARICO	RETE FOGNARIA	IN CORPI RICETTORI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento. Per le acque reflue assimilate alle domestiche sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni previste dalla normativa regionale.	<u>Ente referente: Comune</u>
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua esecuzione, salvo che nei seguenti casi: - allaccio a fognatura privata già allacciata a pubblica fognatura; - allaccio alla rete fognaria di una nuova lottizzazione nel caso in cui l'innesto in rete fognaria e la condotta di allacciamento fino all'interno della proprietà privata sono realizzate contestualmente alla rete fognaria della lottizzazione	
RIFERIMENTI NORMATIVI	1) D.Lgs 152/06 2) Piano regionale di Tutela delle Acque	
TARIFFA	Sulla base della quantità delle acque reflue scaricate.	
OBBLIGHI DEL PRIVATO	Denuncia annuale dei volumi scaricati se l'approvvigionamento avviene da fonti diverse da pubblico acquedotto	

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue urbane con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE	
RECAPITO DELLO SCARICO	RETE FOGNARIA	IN CORPI RICETTORI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento	<u>Ente referente:</u> <u>Provincia</u>
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua esecuzione, nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.	
LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO	1) Tab. 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 2) Regolamento Fognatura e Depurazione	
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo	
TARIFFA	Sulla base della quantità e qualità delle acque reflue scaricate (se rete consortile) o iter relativo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali per ogni singolo utente allacciato alla rete.	
OBBLIGHI DEL PRIVATO	Denuncia annuale dei volumi scaricati e certificato annuale da laboratorio abilitato dei reflui scaricati (se rete consortile) o iter relativo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali per ogni singolo utente allacciato alla rete.	

multiservizi

SPA



**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

***ALLEGATO N. 3/A
Prescrizioni Tecniche relative agli allacciamenti fognari***

Art.1	Introduzione	3
Art.2	Definizioni	3
Art.3	Criteri di progettazione per un allacciamento	5
Art.3.1	Localizzazione dei manufatti	5
Art.3.2	Requisiti.....	5
Art.3.3	Pressioni nel sistema di scarico	5
Art.3.4	Principio di funzionamento	6
Art.3.5	Portata massima da smaltire	9
Art.3.6	Pozzetto di ispezione, misura e prelievo	9
Art.3.7	Tubazione.....	10
Art.3.8	Innesto.....	11
Art.3.9	Pozzetto di innesto	11
Art.3.10	Pezzi speciali per l'innesto	11
Art.4	Prescrizioni di posa	11
Art.4.1	Tubazione.....	11
Art.4.2	Raccordi, curve, e pezzi speciali	11
Art.4.3	Cambiamenti di direzione	12
Art.5	Materiali e componenti degli allacciamenti	12
Art.5.1	Rispondenze a norme	12
Art.5.2	Caratteristiche dei materiali	12
Art.5.3	Caratteristiche dei componenti	12
Art.6	Collaudo	12
Art.6.1	Oggetto e scopo	12
Art.6.2	Prove e verifiche in corso d'opera	12
Art.6.3	Prove e verifiche finali	12
Art.6.4	Prove di tenuta	13
Art.7	Criteri di manutenzione	13

Art.1 Introduzione

Il presente documento si applica agli allacciamenti che immettono nella fognatura pubblica o nella fognatura realizzata da privati e che trasportano:

- gli scarichi di acque reflue classificati nel Regolamento fognatura e depurazione;
- gli scarichi dell'acqua meteorica incidenti sulle coperture di edifici, strade di accesso, cortili e piazzali nell'ambito della proprietà privata.

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente o dal Gestore relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Le reti interne per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, sono escluse dal presente documento; esse infatti sono considerate opere di edilizia e pertanto soggette alle disposizioni del "Regolamento edilizio comunale".

Le norme di seguito riportate indicano le prescrizioni tecniche da rispettare nella realizzazione delle opere idrauliche, di scavo e rinterro.

Art.2 Definizioni

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura. Le opere costituenti l'allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d'innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata.

Acqua meteorica: acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, strade, ecc) ed anche acqua della stessa origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale.

Acqua usata: acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione

Canale di raccolta (gronda): tubazione aerea, su proprietà privata normalmente di forma semicircolare, collegata ai pluviali di un insediamento.

Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio: manufatto facente parte della fognatura pubblica o della fognatura realizzata da privati.

Camera di immissione: manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell'immissione con la fognatura pubblica.

Collettore di scarico per acqua meteorica: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Collettore di scarico per acqua usata: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Colonna di scarico: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico.

Diramazione di scarico: tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico.

Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

Fognatura per l'acqua meteorica: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua meteorica.

Fognatura per l'acqua usata: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua usata.

Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

Immissione: connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura pubblica

Pozzetto-camera d'ispezione, misura e prelievo: manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell'allacciamento ubicato all'interno della proprietà privata per il controllo quali-quantitativo dell'acqua reflua e per il prelievo dei campioni. Il manufatto resterà di proprietà esclusivamente privata

Pozzetto d'innesto: manufatto facente parte dell'allacciamento posto sopra l'innesto con la fognatura.

Pluviale: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica.

Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete per lo scarico privato di acqua meteorica: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua meteorica che comprende, tra l'altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico.

Rete per lo scarico privato di acqua usata: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua usata che comprende, tra l'altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico.

Sifone: dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell'acqua.

Sistema di scarico: impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l'allacciamento.

Tubazione d'allacciamento: tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l'innesto con la fognatura su cui convoglia l'acqua reflua.

Art.3 Criteri di progettazione per un allacciamento

Gli allacciamenti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire:

- la facile e rapida manutenzione periodica di ogni sua parte;
- la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione.

I seguenti articoli disciplinano la modalità di realizzazione e la localizzazione delle opere necessarie per l'installazione ed il collaudo degli allacciamenti fognari fermo restando il rispetto della norma UNI EN 1610 del novembre 1999 e s.m.i e le normative ad essa collegata.

Art.3.1 Localizzazione dei manufatti

La localizzazione dei manufatti e delle tubazioni è funzione della tipologia dell'insediamento.

Insedimenti produttivi:

I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno di norma localizzati all'interno del lotto, quanto più possibile in prossimità del confine di proprietà, immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate e quelli di acque reflue industriali devono essere di norma allontanati attraverso reti separate e immessi in due distinti pozzetti di ispezione, misura e prelievo. Nei casi particolari in cui il Gestore valuti, nel rispetto del divieto di diluizione, che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate possano essere allontanati attraverso le stesse reti degli scarichi di acque reflue industriali, i primi sono considerati a tutti gli effetti scarichi di acque reflue industriali. Gli scarichi di acqua meteorica devono di norma essere allontanati attraverso reti separate e, se non è possibile convogliarli su corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura mista, vanno immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile e industriale. Per le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio di piazzali ed aree scoperte, in relazione alla loro possibile contaminazione, il Gestore può imporre la realizzazione di un pozzetto di ispezione, misura e prelievo (vedi Disegno 1).

Il Gestore, in sede di autorizzazione, può altresì imporre la separazione delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, con immissione a valle dei pozzetti di ispezione, misura e prelievo relativi allo scarico civile ed a quello industriale.

Insedimenti con soli scarichi di acque reflue domestiche:

I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno di norma localizzati, a meno di impedimenti tecnici, su suolo privato in prossimità del confine di proprietà e comunque in un'area di facile accesso. Gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere immessi in un pozzetto sifonato di ispezione, misura e prelievo. Gli scarichi di acqua meteorica devono essere allontanati attraverso reti separate e nel caso in cui non sia possibile convogliarli presso altro recapito diverso dalla fognatura mista, immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile. (vedi Disegno 2).

Art.3.2 Requisiti

Il fine principale di un allacciamento è il convogliamento controllato dell'acqua usata, ed eventualmente dell'acqua meteorica, nella fognatura per evitare pericoli per la salute e rigurgiti.

La tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall'interno verso l'esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall'esterno verso l'interno anche nei riguardi dell'acqua di falda.

L'allacciamento deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente, sia per motivi igienico sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Art.3.3 Pressioni nel sistema di scarico

Il movimento dell'acqua nel sistema di scarico spinge l'aria in essa contenuta e genera pressioni positive a valle e negative a monte. Il corretto funzionamento del sistema dipende essenzialmente dal mantenimento dei valori delle pressioni positive e negative definite in sede di progetto.

In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore corrispondente a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta nei sifoni posti a monte del collettore di scarico per acqua usata e meteorica e nel pozzetto di ispezione, misura e prelievo.

Art.3.4 *Principio di funzionamento*

Il deflusso dell'acqua nel sistema di scarico deve avvenire per gravità e non occupare l'intera sezione dei tubi, per non generare pressioni e depressioni superiori ai valori sopra indicati.







L'acqua reflua dell'insediamento che, in parte o tutta, non può defluire per gravità nella fognatura (apparecchi di scarico o locali dotati di scarico posti al di sotto del piano stradale, ecc.) deve essere sollevata alla quota utile per il deflusso a gravità in pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento provvisto di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura; le spese per la realizzazione e le successive operazioni di manutenzione (pulizia, revisione pompe, ecc) sono a totale carico dell'utente.


L'innesto dell'allacciamento con la fognatura comunale deve avvenire nel senso del flusso dell'acqua.

Disegno 1: allacciamento tipo insediamenti produttivi







SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA MISTA DI INSEDIAMENTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

NOTA 1
L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE E/O INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
-  linea acque nere
-  linea acque saponate
-  linea acque meteoriche
-  linea acque reflue industriali










nota 1
FOGNATURA PUBBLICA

-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO - POZZETTO FISCALE
-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  EVENTUALE SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO







SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA SEPARATA DI INSEDIAMENTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

NOTA 1
L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE E/O INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
-  linea acque nere
-  linea acque saponate
-  linea acque meteoriche
-  linea acque reflue industriali



FOGNATURA PUBBLICA- RETE BIANCA
FOGNATURA PUBBLICA- RETE NERA
NOTA 1

-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO - POZZETTO FISCALE
-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  EVENTUALE SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO

Circa l'obbligo o meno di prevedere i sistemi di pretrattamento (fossa biologica-imhoff e pozzetto degrassatore) di cui agli schemi soprariportati, si rimanda a quanto previsto agli Artt. 16 e 22 del Regolamento Fognatura e Depurazione.


Disegno 2: allacciamento tipo di insediamenti con soli scarichi di acque reflue domestiche

SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA MISTA DI INSEDIAMENTI CON SOLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE





NOTA 1

L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATORIO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
- - - - linea acque nere
- - - - linea acque saponate
- — — — linea acque meteoriche




NOTA 1
FOGNATURA PUBBLICA





-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO (se la condotta non è sifonata)

SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA SEPARATA DI INSEDIAMENTI CON SOLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
- - - - linea acque nere
- - - - linea acque saponate
- — — — linea acque meteoriche



FOGNATURA PUBBLICA- RETE BIANCA
FOGNATURA PUBBLICA- RETE NERA

-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO (se la condotta non è sifonata)

Circa l'obbligo o meno di prevedere i sistemi di pretrattamento (fossa biologica-imhoff e pozzetto degrassatore) di cui agli schemi soprariportati, si rimanda a quanto previsto agli Artt. 16 e 22 del Regolamento Fognatura e Depurazione.

Art.3.5 Portata massima da smaltire

Il dimensionamento dipende in un primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire. I requisiti da seguire per la progettazione devono essere rispondenti alla normativa nazionale e alle normative UNI tra le quali si ricordano le UNI EN 752, UNI EN 476, UNI EN 1610, UNI EN 1671, etc.

Art.3.6 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo

Il dimensionamento del pozzetto va effettuato in base alle operazioni che devono essere eseguite al suo interno ed alla profondità del collettore di scarico.

Il pozzetto a servizio di scarichi di acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) dovrà essere conforme a quanto riportato nel disegno 3.

Lo schema di pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue industriali è riportato nel disegno 4.


Eventuali variazioni nelle dimensioni e nella tipologia del pozzetto conseguenti a dimostrati impedimenti tecnici (diametro dell'allacciamento, profondità di posa, natura dello scarico, carenza di aree etc) dovranno essere preventivamente motivati e concordati con il Gestore.

In ogni caso:

- le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.
- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici, sempre in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e sm.i (vedi disegno 5)

Disegno 3: pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue domestiche

Pozzetto di ispezione sifonato (realizzato dall'utente su proprietà privata) di uno scarico di acque reflue domestiche per diametri pari a 150




Per le prolunghe dei pozzetti in calcestruzzo usare anelli in calcestruzzo di tipo carrabili tipo carrabile

Le misure sono espresse in cm

LEGENDA

- ① Acqua usata dalla proprietà privata
- ② Acqua usata alla fognatura
- A Ispezione del tronco in sede stradale
- B Sifone intercettatore e punto di prelievo
- C Predisposizione per il condotto di ventilazione secondaria
- D Ispezione del tronco nella proprietà privata
- E Chiusino in ghisa a sezione circolare Da 600 (min)

Pozzetto di ispezione, misura e prelievo di uno scarico di acque reflue domestiche per diametri pari a 200




NOTE


la parte F deve essere riempita con bynder; nel caso in cui il pozzetto venga realizzato su marciapiedi o su terreno, la lastra di copertura del pozzetto G possono essere poste allo stesso livello del marciapiedi o del terreno.

Disegno 4: pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue industriali

chiusino in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, provvisto di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124



Disegno 5: tipologia dei chiusini secondo la norma UNI EN 124



Classe A 15	(Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli
Classe C 250	(Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.

Art.3.7 Tubazione

Il dimensionamento della tubazione di allacciamento va effettuato in funzione della portata dell'acqua da convogliare.

Il diametro minimo è pari a DN 150 o equivalente e comunque un diametro inferiore a quello della fognatura.

La tubazione va installata con una pendenza compresa normalmente tra il 10 ed il 20 per mille nel senso del movimento dell'acqua fino alla fognatura, in modo da mantenere entro un campo predeterminato la velocità di deflusso.

La velocità minima di deflusso deve essere pari a circa 0,6 m/s, la velocità massima deve essere compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non deve essere superiore a 5 m/s.

L'asse della tubazione di allacciamento rispetto all'asse della fognatura deve formare normalmente un angolo uguale o inferiore a 45°.

Art.3.8 Innesto

L'innesto della tubazione di allacciamento con la fognatura deve avvenire con modalità che tengono conto del:

- materiale con cui è costituita la fognatura;
 - caratteristiche della fognatura nel punto di innesto;
 - la presenza nella fognatura di innesti predisposti,
- e comunque non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa.

Art.3.9 Pozzetto di innesto

La quota di scorrimento della tubazione di allacciamento deve essere al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica.

Non sono ammessi innesti nelle camere di ispezione della fognatura per non danneggiare con gli scarichi gli operai addetti alla manutenzione.

L'innesto della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione delle fognature è ammesso nel caso in cui:

- la prima camera di ispezione della fognatura è posta a monte dell'innesto;
- i tratti della fognatura posti più a valle della prima camera sono con pendenze minime e modeste portate.

In questi casi l'introduzione della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione deve avvenire al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica.

Art.3.10 Pezzi speciali per l'innesto

L'innesto va fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se:

- durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali;
- il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l'innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio;

ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato.

L'innesto in pubblica fognatura deve avvenire di norma sul cielo della condotta. Nei casi in cui ciò non è possibile potrà essere accettato l'innesto laterale ad Y a patto che vengano installati idonei dispositivi che garantiscano dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. Qualora l'utente dovesse allacciarsi lateralmente alla pubblica fognatura senza installare i dispositivi sopraindicati, ai fini del rilascio della cauzione, dovrà firmare apposita dichiarazione in cui esonera il gestore da qualunque futuro danno alla proprietà cagionato dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata.

La tubazione nell'innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega.

Art.4 Prescrizioni di posa

Art.4.1 Tubazione

La tubazione di allacciamento deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto.

Il percorso della tubazione deve essere tale da evitare pericolo o contaminazione nel caso di una possibile perdita.

Quando ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio.

Art.4.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali

I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte ed essere tali da consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

Art.4.3 Cambiamenti di direzione

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l'impiego di pozzetti "ciechi" e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo.

Art.5 Materiali e componenti degli allacciamenti

Art.5.1 Rispondenze a norme

I componenti ed i materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestare tecnici europei, ed in ogni caso ai requisiti indicati dal Gestore.

Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze.

Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985.

Art.5.2 Caratteristiche dei materiali

I materiali da cui sono costituiti i componenti di un allacciamento devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee vigenti oppure ai benestare tecnici europei oppure rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

- minima scabrezza al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori;
- resistenza all'azione termica di acque aventi temperature sino a 90°C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

Art.5.3 Caratteristiche dei componenti

I componenti di un allacciamento devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dall'acqua;
- stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale;
- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
- minima sonorità;
- durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

Art.6 Collaudo

Art.6.1 Oggetto e scopo

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato.

L'esito favorevole di tali prove e verifiche determina l'accettabilità di un allacciamento.

Art.6.2 Prove e verifiche in corso d'opera

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di un allacciamento non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

Art.6.3 Prove e verifiche finali

Sono le prove e verifiche da effettuare ad un allacciamento ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell'arte.

Art.6.4 Prove di tenuta

Il collaudo deve essere eseguito con le modalità previste dalla norma UNI EN 1610 tenendo presente, per quanto riguarda le condotte con funzionamento a pressione, le disposizioni del D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche per le tubazioni" emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici".

Art.7 Criteri di manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria privata (compresi gli eventuali impianti di sollevamento e le reti per le acque meteoriche) è a cura e spese del titolare dello scarico/proprietario dell'immobile il quale sarà pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere relative al deflusso dell'acqua, della tenuta delle tubazioni, di eventuali danni a terzi o a infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia o mancata riparazione.

Anche la condotta di allacciamento, in quanto facente parte della rete fognaria privata, va mantenuta a cura e spese del titolare dello scarico.

multiservizi



SPA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

***ALLEGATO N. 3/B
Prescrizioni Tecniche relative alle fognature***

Art.1	introduzione	3
Art.2	Definizioni	3
Art.3	Requisiti	5
Art.4	Criteri di progettazione per le fognature realizzate da privati	5
Art.4.1	Principio di funzionamento	5
Art.4.2	Criteri di dimensionamento	5
Art.5	Prescrizioni per l'esecuzione delle fognature realizzate da privati.....	7
Art.5.1	Principi generali.....	7
Art.5.2	Prescrizioni di posa	8
Art.6	Materiali e componenti delle fognature realizzate da privati.....	8
Art.6.1	Rispondenze a norme	8
Art.6.2	Caratteristiche dei materiali	8
Art.6.3	Caratteristiche dei componenti	8
Art.7	Collaudo	8
Art.7.1	Oggetto e scopo	8
Art.7.2	Prove e verifiche in corso d'opera	9
Art.7.3	Prove e verifiche finali	9
Art.7.4	Prove di tenuta	9
Art.8	Altre prescrizioni.....	9
Art.9	Criteri di manutenzione	9

Art.1 introduzione

Il presente documento si applica alle fognature realizzate da privati a servizio di insediamenti previsti dai piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto che immettono nella fognatura pubblica o in un recapito finale diverso e che trasportano:

- gli scarichi classificati nel Regolamento Fognatura e Depurazione;
- gli scarichi dell'acqua meteorica incidente sulle coperture di edifici, strade di accesso, cortili e piazzali nell'ambito della proprietà privata.

Non sono ammesse deroghe alle presenti prescrizioni salvo casi eccezionali. Le prescrizioni particolari devono essere specificate per iscritto nel "parere tecnico di accettabilità" rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito più semplicemente Gestore).

Le reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, a servizio di insediamenti all'interno dei singoli lotti di piani di lottizzazione sono soggette alle disposizioni del "Regolamento edilizio comunale" ferme restando le prescrizioni indicate nel presente Regolamento. .

Gli allacciamenti delle reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, a servizio dei singoli lotti di piani di lottizzazione che immettono sulle fognature pubbliche o private sono escluse dal presente documento; essi fanno riferimento all'Allegato 3/A "Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari".

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente o dal Gestore relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Art.2 Definizioni

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura. Le opere costituenti l'allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d'innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata.

Acqua meteorica: acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, strade, ecc) ed anche acqua della stessa origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale.

Acqua usata: acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione

Canale di raccolta (gronda): tubazione aerea, su proprietà privata normalmente di forma semicircolare, collegata ai pluviali di un insediamento.

Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio: manufatto facente parte della fognatura pubblica o della fognatura realizzata da privati.

Camera di immissione: manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell'immissione con la fognatura pubblica.

Collettore di scarico per acqua meteorica: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Collettore di scarico per acqua usata: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Colonna di scarico: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico.

Diramazione di scarico: tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico.

Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

Fognatura per l'acqua meteorica: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua meteorica.

Fognatura per l'acqua usata: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua usata.

Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

Immissione: connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura pubblica

Pozzetto-camera d'ispezione, misura e prelievo: manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell'allacciamento ubicato all'interno della proprietà privata per il controllo quali-quantitativo dell'acqua reflua e per il prelievo dei campioni. Il manufatto resterà di proprietà esclusivamente privata

Pozzetto d'innesto: manufatto facente parte dell'allacciamento posto sopra l'innesto con la fognatura.

Pluviale: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica.

Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete per lo scarico privato di acqua meteorica: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua meteorica che comprende, tra l'altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico.

Rete per lo scarico privato di acqua usata: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua usata che comprende, tra l'altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico.

Sifone: dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell'acqua.

Sistema di scarico: impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l'allacciamento.

Tubazione d'allacciamento: tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l'innesto con la fognatura su cui convoglia l'acqua reflua.

Art.3 Requisiti

Il fine principale di una fognatura realizzata da privati è il convogliamento controllato dell'acqua usata e meteorica, nella fognatura pubblica o in diverso recapito finale per evitare pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente e rigurgiti.

La tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall'interno verso l'esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall'esterno verso l'interno anche nei riguardi dell'acqua di falda.

La fognatura realizzata da privati deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente, sia per motivi igienici sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa esistente.

Art.4 Criteri di progettazione per le fognature realizzate da privati

I seguenti articoli disciplinano i criteri di progettazione e le modalità di realizzazione delle opere di fognatura fermo restando il rispetto delle norme UNI EN 752, UNI EN 476, UNI EN 1610, UNI EN 1671, etc e le norme ad esse collegate.

Art.4.1 Principio di funzionamento

Il deflusso dell'acqua nelle fognature deve avvenire per gravità ed occupare, nella portata di massima punta fino al 80% dell'intera sezione dei tubi. Nel caso di reti miste il calcolo della portata di punta, va fatto con la legge delle piogge, adottando un tempo di ritorno non inferiore ai 5 anni e comunque preventivamente concordato con il Gestore.

Nel caso in cui l'acqua, tutta o in parte, non può defluire per gravità nella pubblica fognatura o in diverso recapito finale deve essere sollevata mediante impianti di sollevamento.

Art.4.2 Criteri di dimensionamento

I lottizzanti che realizzano una fognatura a servizio di insediamenti previsti in piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto devono presentare al Gestore un progetto firmato da un tecnico-progettista abilitato per l'ottenimento del "parere tecnico di accettabilità".

Il progetto deve essere completo dei documenti di cui alla Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977 ed indicati nel modulo di richiesta di parere tecnico di accettabilità predisposto dal Gestore.

Art.4.2.1 Portata massima da smaltire


Il dimensionamento dipende in primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire.

Art.4.2.2 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo

Le dimensioni del pozzetto saranno concordate di volta in volta sulla base del diametro della fognatura, del diametro dell'allacciamento e della loro profondità di posa.

In ogni caso:

- le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.
- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada, a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e seguenti (vedi schema seguente)



Classe A 15	(Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli
Classe C 250	(Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.

Art.4.2.3 Tubazione

Il dimensionamento della tubazione della fognatura va effettuato in funzione della portata dell'acqua da convogliare. Salvo casi particolari il diametro minimo deve essere pari a DN 300 o equivalente.

La velocità minima di deflusso deve essere pari a circa 0,6 m/s, la velocità massima deve essere compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non deve essere superiore a 5 m/s.

La tubazione va installata ripartendo la pendenza in modo tale da mantenere il più possibile costante la velocità di deflusso.

Art.4.2.4 Immissione

L'immissione della tubazione della fognatura realizzata da privati nella fognatura pubblica deve avvenire con modalità che tengano conto del:

- materiale con cui è costituita la fognatura pubblica;
- caratteristiche della fognatura nel punto di immissione;
- la presenza nella fognatura pubblica di pezzi speciali allo scopo predisposti, e comunque che non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa.

Art.4.2.5 Camera di immissione

L'immissione deve avvenire realizzando una camera nel punto di congiunzione tra la fognatura e la fognatura pubblica. In questi casi l'introduzione della tubazione nella camera deve avvenire al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica.

Solo in casi particolari è ammessa l'immissione in camere di ispezione esistenti delle fognature pubbliche

La necessità della camera sarà valutata di volta in volta nel caso in cui la fognatura si immette in un recapito finale diverso della fognatura pubblica.

Le dimensioni della camera saranno concordate sulla base del diametro della fognatura, della fognatura pubblica e della loro profondità di posa.

In ogni caso:

- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici, sempre in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e sm.i secondo quanto indicato al punto 4.2.2;

- le tubazioni di entrata e di uscita alla camera devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.

Art.4.2.6 Pezzi speciali per l'immissione

L'innesto deve essere fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se:

- durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali;
- il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l'innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio;

ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato.

L'innesto in pubblica fognatura deve avvenire di norma sul cielo della condotta. Nei casi in cui ciò non è possibile potrà essere accettato l'innesto laterale ad Y a patto che vengano installati idonei dispositivi che garantiscano dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. Qualora l'utente dovesse allacciarsi lateralmente alla pubblica fognatura senza installare i dispositivi sopraindicati, ai fini del rilascio della cauzione, dovrà firmare apposita dichiarazione in cui esonera il gestore da qualunque futuro danno alla proprietà cagionato dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. La tubazione nell'innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega.

Art.4.2.7 Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio

La fognatura deve prevedere:

- camere di ispezione a distanza massima tra loro di 50 m, per tubazioni non percorribili, e di 75 m, per le altre tubazioni;
- camere di raccordo e ispezione in tutti gli incontri tra le tubazioni;
- camere di lavaggio in tutti i tratti iniziali di tubazione.

Le dimensioni delle camere verranno definite di volta in volta sulla base del diametro della fognatura e della sua profondità di posa.

In ogni caso:

- il chiusino per accedere alla camera deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada a sezione circolare e di diametro non inferiore ad 600 mm secondo quanto indicato al punto 4.2.2.
- le tubazioni di entrata e di uscita alla camera devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.

Art.4.2.8 Impianto di sollevamento

L'impianto di sollevamento deve essere costituito da almeno due pompe per il sollevamento e da almeno una vasca di accumulo e deve essere provvisto di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura.

Art.4.2.9 Pompe

Ogni pompa deve:

- essere dimensionata per una portata corrispondente al valore massimo della portata da raccogliere;
- avere a monte idonei dispositivi di grigliatura;
- essere del tipo per acqua reflua e ad installazione automatica con guide;
- avere un quadro di comando in cui sia possibile l'avviamento alternato con le altre pompe e dotato di opportuna segnalazione di emergenza;
- avere una saracinesca di esclusione e di una valvola di non ritorno sulla tubazione di mandata.

Per quanto altro non specificato, si richiamano le indicazioni delle norme UNI EN 752 e UNI EN 1671

Art.5 Prescrizioni per l'esecuzione delle fognature realizzate da privati

Art.5.1 Principi generali

Le fognature devono essere progettate e realizzate in modo da consentire:

- la facile e rapida manutenzione periodica di ogni loro parte;

- la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni loro parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione.

Art.5.2 Prescrizioni di posa

Art..5.2.1 Tubazione

La tubazione della fognatura deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto.

Il percorso della tubazione deve essere tale da evitare pericolo o contaminazioni nel caso di una possibile perdita. Quando ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio.

Art..5.2.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali

I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte e devono consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

Art..5.2.3 Cambiamenti di direzione

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l'impiego di pozzetti "ciechi" e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo.

Art.6 Materiali e componenti delle fognature realizzate da privati

Art.6.1 Rispondenze a norme

I componenti ed i materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee vigenti oppure ai benestare tecnici europei e comunque ai requisiti indicati dal Gestore.

Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze.

Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985.

Art.6.2 Caratteristiche dei materiali

I materiali dei componenti di una fognatura devono rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

- minima scabrezza al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori;
- resistenza all'azione termica dell'acqua avente temperature sino a 90°C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

Art.6.3 Caratteristiche dei componenti

I componenti di una fognatura devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
- stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale;
- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
- minima sonorità;
- durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

Art.7 Collaudo

Art.7.1 Oggetto e scopo

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato.

L'esito favorevole di tali prove e verifiche determina l'accettabilità di una fognatura realizzata da privati.

Art.7.2 Prove e verifiche in corso d'opera

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di una fognatura non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

Art.7.3 Prove e verifiche finali

Sono le prove e verifiche da effettuare a fognatura ultimata e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell'arte.

Art.7.4 Prove di tenuta

Il collaudo deve essere eseguito con le modalità previste dalla norma UNI EN 1610 tenendo presente, per quanto riguarda le condotte con funzionamento a pressione, le disposizioni del D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche per le tubazioni" emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici".

Art.8 Altre prescrizioni

Oltre a quanto riportato nel presente documento, nella realizzazione delle reti fognarie a servizio delle lottizzazioni residenziali e miste va rispettata ogni altra prescrizione formulata dal gestore in fase di rilascio del parere tecnico di accettabilità.

Art.9 Criteri di manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura interna realizzata da privati (compresi gli eventuali impianti di sollevamento, le reti per le acque meteoriche e le condotte di allacciamento alla pubblica fognatura) è a carico del lottizzante/privato il quale sarà responsabile del regolare funzionamento delle opere relative al deflusso dell'acqua, della tenuta delle tubazioni, di eventuali danni a terzi o a infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia o mancata riparazione.

Quanto appena detto vale anche per le fognature esterne realizzate da privati fintantoché non si avrà il conferimento delle opere al Comune.

multiservizi



SPA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

***ALLEGATO N. 3/C
Monitoraggio, Controllo e Determinazione della
Quota Tariffa degli Scarichi Industriali***

Art.1 Quadro normativo per la determinazione della quota tariffaria degli scarichi produttivi	3
Art.2 Determinazione della tariffa.....	3
Art.3 Informazioni agli utenti ed attività di controllo degli scarichi.....	7
Art.4 Stima dei volumi scaricati nel caso di scarichi industriali costituiti da acque meteoriche contaminate.....	8
Art.5 Caratterizzazione chimico-fisica dello scarico	8

Art.1 Quadro normativo per la determinazione della quota tariffaria degli scarichi produttivi

La tariffa di fognatura e depurazione per le utenze produttive che scaricano in pubblica fognatura è definita in base alla quantità e qualità delle acque reflue scaricate e degli scarichi complessivi trattati dall'impianto di depurazione finale.

La tariffa è articolata, sulla base della delibera GRM n: 6762 del 23/12/91 della Regione Marche, che ha recepito il DPR 24/05/77, in un corrispettivo fisso, in una tariffa di fognatura pari alla componente tariffaria relativa al servizio di fognatura per l'utenza domestica (f_2) e in una tariffa di depurazione delle acque reflue industriali determinata in base ai valori standard di seguito riportati.

La formula di riferimento è (come da Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 30 dicembre 1977):

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + d_a \right] * V$$

dove:

T_2 = tariffa (€/anno);

F_2 = termine fisso per utenza, funzione del numero degli addetti (€/anno);

f_2 = tariffa del servizio di fognatura per le utenze civili (€/mc);

d_v = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (€/mc);

K_2 = coefficiente variabile in relazione alla qualità dello scarico;

d_b = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (€/mc);

d_f = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (€/mc);

O_i = COD dell'effluente industriale, dopo un ora di sedimentazione e pH 7, (mg/l);

O_f = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria; valore medio su tutti i depuratori dell'A.T.O. (mg/l);

S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH = 7), (mg/l);

S_f = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto; valore medio su tutti i depuratori dell'A.T.O. (mg/l);

d_a = coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione (€/mc);

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno).

Art.2 Determinazione della tariffa

Fermi gli importi minimi e massimi ed i parametri da adottare stabiliti dalla Giunta Regionale ed in base a quanto indicato nel D.P.R del 24 maggio 1977 e nella delibera GRM n° 6762 del 23/12/91, il gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore) calcola le tariffe per gli insediamenti produttivi utenti della pubblica fognatura.

Vengono di seguito riportati i parametri e i coefficienti prefissati dalla Regione Marche.

F_2 = coefficiente definito in funzione del numero degli addetti

Numero di addetti	→	valore di F_2 (€/anno)
Da 1 a 5	→	6,71
Da 6 a 20	→	10,07
Da 21 a 100	→	20,14
Da 101 a 500	→	33,57
Oltre 500	→	53,71

I parametri d_v , d_b , d_f sono determinati come di seguito descritto:

$$d_v = 0.3 d_2$$

$$d_b = 0.4 d_2$$

$$d_f = 0.3 d_2$$

dove d_2 = tariffa di depurazione per le utenze civili.

K_2 = Per uno scarico di acque reflue industriali che abbia parametri conformi ai limiti di emissione di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, colonna per "scarichi in acque superficiali", si assume $K_2 = 0$.

Per uno scarico di acque reflue industriali che abbia parametri non conformi ai limiti di emissione di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, colonna per "scarichi in acque superficiali" (relativamente ai parametri diversi da O_i e S_i), ma che sia comunque sottoposto alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal Gestore, si applica per la determinazione di K_2 :

- la tabella 1 se entrambi i valori di O_i ed S_i sono rispettivamente inferiori o uguali a 500 mg/l ed a 200 mg/l;
- la tabella 2 se almeno uno dei due parametri O_i e S_i assume valori superiori rispettivamente a 500 mg/l ed a 200 mg/l.

Tabella 1: Valore di K_2 per scarichi sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore in cui entrambi i parametri O_i e S_i abbiano valori inferiori o uguali a $O_i \leq 500$ mg/l e $S_i \leq 200$ mg/l

CONDIZIONI	K_2
Se i parametri O_i e S_i rispettano contemporaneamente le condizioni \rightarrow $O_i \leq 160$ mg/l e $S_i \leq 80$ mg/l	0
Se i parametri O_i e S_i rispettano contemporaneamente le condizioni \rightarrow $O_i < 500$ mg/l e $S_i < 200$ mg/l	Il valore massimo fra: $k_2 = 0,00833S_i - 0,666$ $k_2 = 0,00294O_i - 0,470$
Se i parametri O_i e S_i rispettano contemporaneamente le condizioni \rightarrow $O_i = 500$ mg/l e $S_i = 200$ mg/l	1

Tabella 2: Valore di K_2 per scarichi sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore e che abbiano almeno uno dei due parametri O_i e S_i con valori superiori a $O_i > 500$ mg/l e $S_i > 200$ mg/l

CONDIZIONI	K_2
Se il rapporto del refluo industriale $COD_i/BOD_{5_i} \leq 2$	1
Se il rapporto del refluo industriale $2 < COD_i/BOD_{5_i} \leq 3$	1,5
Se il rapporto del refluo industriale $3 < COD_i/BOD_{5_i} \leq 4$	2
Se il rapporto del refluo industriale $4 < COD_i/BOD_{5_i} \leq 5$	2,5
Se il rapporto del refluo industriale $COD_i/BOD_{5_i} > 5$	Scarico vietato

Note:

- Si ricorda che COD_i è il COD del liquame grezzo industriale mentre O_i è il COD del liquame grezzo industriale dopo un'ora di sedimentazione e pH 7.
- I valori dei parametri O_i , S_i vanno riferiti a condizioni medie.

d_a = Il d_a è stato scomposto in due sottoparametri indicati con d_{aN} e d_{aP} che tengono conto rispettivamente dei maggiori oneri per la depurazione relativi ai processi di denitro/nitro e di defosfatazione.

Per uno scarico di acque reflue industriali che per sua natura o perché soggetto a trattamento preventivo, abbia parametri conformi ai limiti di emissione di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06 colonna per "scarichi in acque superficiali", si assume $d_a = 0$.

Per uno scarico di acque reflue industriali che abbia parametri non conformi ai limiti di emissione di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, colonna per "scarichi in acque superficiali" (relativamente ai parametri diversi da O_i e S_i), ma che sia comunque sottoposto alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal Gestore, si applica per la determinazione di d_a la tabella 3.

Tabella 3: Valore di d_a per scarichi sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore

CONDIZIONI	d_a
Se tutti i parametri del liquame grezzo industriale relativo all'Azoto ammoniacale (come NH_4), all'Azoto nitroso (come N), all'Azoto nitrico (come N) e al Fosforo totale (come P) rispettano i limiti indicati alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, colonna per scarichi in acque superficiali	$d_{aN} = 0$ $d_{aP} = 0$
Se almeno uno dei parametri del liquame grezzo industriale relativo all'Azoto ammoniacale (come NH_4), all'Azoto nitroso (come N), all'Azoto nitrico (come N) e al Fosforo totale (come P) non rispetta i limiti indicati alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, colonna per scarichi in acque superficiali.	<p>Il valore minimo fra: $d_a = d_{aN} + d_{aP}$ $d_a = d_2$</p> <p>con</p> $d_{aN} = C(d_{aN}) * (N_{tot\ i} - N_{eff}) \quad \text{Se } N_{tot\ i} > N_{eff}$ $d_{aN} = 0 \quad \text{Se } N_{tot\ i} \leq N_{eff}$ $d_{aP} = C(d_{aP}) * (P_{tot\ i} - P_{eff}) \quad \text{Se } P_{tot\ i} > P_{eff}$ $d_{aP} = 0 \quad \text{Se } P_{tot\ i} \leq P_{eff}$ $C(d_{aN}) = 0,001100$ (valore suscettibile di ricalcolo periodico) $C(d_{aP}) = 0,003800$ (valore suscettibile di ricalcolo periodico)

- $N_{tot\ i}$ = azoto totale del liquame grezzo industriale, $N_{tot\ i} = TKN + N-NO_x$, (mgN/l)
 $P_{tot\ i}$ = fosforo totale del liquame grezzo industriale, $P_{tot\ i} = P_{organico} + P_{inorganico}$, (mgP/l)
 N_{eff} = valore limite di emissione espresso come azoto totale cui è soggetto lo scarico dell'impianto di depurazione. Se scarico autorizzato in Tab.3 All.to 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06 → $N_{eff} = N-NH_4 + N-NO_x$ (mg N/l)
 P_{eff} = valore limite di emissione espresso come fosforo totale cui è soggetto lo scarico dell'impianto di depurazione (mg P/l)
 $C(d_{aN})$ = fattore moltiplicativo del coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione dell'azoto
 $C(d_{aP})$ = fattore moltiplicativo del coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione del fosforo

I parametri d_2 , f_2 saranno periodicamente aggiornati sulla base delle indicazioni normative, di quanto previsto dal Piano d'Ambito o in base alle delibere degli enti preposti.

Ogni anno il Gestore effettua il calcolo dei coefficienti O_f e S_f (medi ponderati dei depuratori dell'A.T.O.) ed eventualmente aggiorna i coefficienti N_{eff} , P_{eff} , $C(d_{aN})$ e $C(d_{aP})$ dell'anno precedente, comunicando i dati aggiornati all'AATO.

Per quanto sopra, il Gestore provvede ad effettuare campionamenti medi in ingresso impianto ed all'uscita della sedimentazione primaria con frequenza minima in base alla potenzialità dell'impianto di depurazione secondo la Tabella 4.

Tabella 4: Campionamenti minimi in ingresso all'uscita della sedimentazione primaria dell'impianto di depurazione

Potenzialità Impianto	Frequenza dei campionamenti
fino a 9.999 A.E.	1 controllo anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 controlli anno
Oltre 49.999 A.E.	6 controlli anno

I valori O_f e S_f adottati dal Gestore sono quelli risultanti dalla media ponderata (su base portata media nera) dei campionamenti effettuati sugli impianti dell'Ambito. Valori estremi non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

Note

- Per il calcolo della tariffa nell'anno corrente, il Gestore adotterà i valori di O_f e S_f relativi al periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.
- Per gli impianti privi di sedimentazione primaria, il valore di O_f (relativo al campionamento) sarà pari al COD del liquame grezzo affluente all'impianto.

I parametri costituenti la tariffa saranno aggiornati, nel corso dell'anno, con frequenza dettata da indicazioni normative, dal Piano d'Ambito o in base alle delibere degli enti preposti.



Nell'ottica di rispettare gli indirizzi del Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche la tariffa calcolata con la formula di riferimento sopra riportata e con i parametri sopra indicati non potrà comunque essere inferiore a quella per il servizio di fognatura e depurazione delle utenze domestiche.


Vengono assoggettate a separata tariffa le acque reflue civili e industriali anche se versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma ivi convogliate con scarichi distinti ciascuno munito (immediatamente a monte della confluenza nella pubblica rete fognaria) di proprio punto di misurazione, prelievo e campionamento (Figura 1) secondo quanto indicato nel Regolamento di fognatura e depurazione. Nei casi autorizzati in cui gli scarichi civili non siano distinti da quelli di tipo industriale, tutto lo scarico verrà considerato come industriale e quindi si applicherà una tariffa calcolata secondo quanto previsto nel presente Allegato.







Figura 1: allacciamento tipo di insediamenti produttivi

SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA MISTA DI INSEDIAMENTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

NOTA 1
L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE E/O INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
- - - - - linea acque nere
- - - - - linea acque saponate
- — — — — linea acque meteoriche
- ==== linea acque reflue industriali



-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO - POZZETTO FISCALE
-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  EVENTUALE SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO

Nel caso sopra riportato (scarichi distinti a monte della condotta di allaccio) o qualora vi siano distinte condotte di allaccio, se per ciascun scarico di diversa provenienza non esistono distinti strumenti di misura dell'acqua

approvvigionata che vi affluisce (e riconosciuti idonei dal Gestore) alla determinazione dei volumi provvede il gestore sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti.

Il titolare dello scarico industriale soggetto a tariffa, deve fornire, in sede di richiesta di autorizzazione allo scarico (anche nel caso di rinnovo o modifica quali-quantitativa dello scarico secondo quanto indicato nel Regolamento di fognatura e depurazione), tutti gli elementi occorrenti alla determinazione ed applicazione della tariffa.

I tecnici del Gestore, se ritengono insufficienti o non congrui i dati forniti, potranno richiedere documenti integrativi o effettuare prelievi per effettuare analisi presso il laboratorio del gestore; in caso di divergenze fra i referti analitici e qualora non si raggiunga un'intesa fra la parti, potrà esser richiesto un campionamento da parte delle autorità e laboratori di analisi competenti (ad esempio ARPAM).

Art.3 Informazioni agli utenti ed attività di controllo degli scarichi

Per quanto concerne le autorizzazioni allo scarico il Gestore ha provveduto a stilare una tabella indicativa, riportata al seguente art. 6, dei parametri minimi che il richiedente l'autorizzazione dovrà fornire per effettuare una caratterizzazione qualitativa e quantitativa dello scarico rappresentativa delle condizioni medie.

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore; in casistiche particolari, con motivazione espressa nel verbale di campionamento e nel documento autorizzativo dello scarico, il campionamento può essere effettuato su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico (espressamente richiamati nei documenti allegati alla domanda di autorizzazione), dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche, di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

Per assicurare la massima trasparenza all'utente, insieme all'autorizzazione allo scarico sarà rilasciato un allegato informativo in cui vengono esplicitate le modalità di calcolo della tariffa e le frequenze e modalità di ricalcolo periodico della stessa.

La tariffa verrà determinata sulla base dei volumi scaricati dichiarati nell'autodenuncia e dei certificati analitici allegati alla stessa. Qualora i dati denunciati sui volumi prelevati e scaricati non dovessero essere coerenti con eventuali letture degli strumenti di misura effettuate dal Gestore, quest'ultimo procederà al calcolo della tariffa facendo riferimento ai volumi dedotti dalle letture. In caso di mancato ricevimento delle autodenunce annuali il Gestore farà riferimento ai dati ed ai certificati analitici acquisiti in sede di istruttoria per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e/o successivamente al rilascio dell'autorizzazione. In assenza di referti analitici si applicheranno i valori limite allo scarico previsti nel documento autorizzativo.

Il Gestore predisporrà un piano di analisi per il controllo degli scarichi produttivi da inserirsi nel piano programmatico di controllo e monitoraggio del reticolo fognario. Qualora lo scarico autorizzato risulti non conforme alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal Gestore, se ne darà comunicazione all'autorità competente. Se eventuali controlli analitici sul reflu effluente fornissero esiti sensibilmente diversi da quelli allegati all'autodenuncia il Gestore si riserva di calcolare la tariffa sulla base dei valori riscontrati con il campionamento, dandone comunque comunicazione al titolare dello scarico. Qualora il titolare dello scarico non risultasse d'accordo e comunque non si raggiunga un'intesa fra la parti, potrà essere richiesto un campionamento da parte delle autorità competenti (ad esempio ARPAM).

Per le richieste di nuove autorizzazioni o nei casi di rinnovo/modifica delle autorizzazioni allo scarico precedenti al calcolo dei nuovi coefficienti, si utilizzeranno i coefficienti relativi all'anno precedente.

Art.4 Stima dei volumi scaricati nel caso di scarichi industriali costituiti da acque meteoriche contaminate

Nel caso di scarichi industriali costituiti da acque meteoriche contaminate il calcolo del volume scaricato in pubblica fognatura andrà determinato moltiplicando la superficie contaminata per l'indice di piovosità medio dell'anno solare di riferimento. Per scarichi industriali caratterizzati dall'immissione in fognatura delle sole acque meteoriche di prima pioggia, nella autodenuncia annuale, il titolare dello scarico dovrà indicare le modalità di calcolo del volume scaricato ed in caso di dubbi dovrà contattare il Gestore per chiarimenti in merito alle modalità di stima.

Art.5 Caratterizzazione chimico-fisica dello scarico

Si riportano di seguito:

- l'elenco dei parametri generali che ciascun richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà obbligatoriamente fornire per una caratterizzazione qualitativa e quantitativa dello stesso che sia rappresentativa delle condizioni medie;
- l'elenco indicativo, per alcune tipologie ricorrenti di attività produttive che possono originare scarichi di tipo industriale, dei parametri minimi che dovranno essere forniti unitamente ai parametri generali, dal richiedente l'autorizzazione allo scarico.

Parametri Generali:

1. pH
2. COD (mgO₂/l)
3. COD dopo 1 ora di decantazione a pH = 7 (mgO₂/l)
4. BOD₅ (mgO₂/l)
5. TKN (mgN/l)
6. Azoto Ammoniacale (mg NH₄/l)
7. Azoto nitroso (mgN/l)
8. Azoto nitrico (mgN/l)
9. Fosforo totale (mgP/l)

Tabella di riferimento per parametri analitici

Tipologia attività	Param. generali	Parametri caratteristici
Allevamenti	X	Cloruri, Rame, Zinco
Magazzini ortofrutticoli	X	Pesticidi fosforati, Pesticidi Totali, Cloruri
Salumifici, macelli	X	Grassi e oli animali/vegetali, Cloruri
Industria lattiero-casearia	X	Grassi e oli animali/vegetali
Oleifici, frantoi	X	Grassi e oli animali/vegetali, Idrocarburi totali ^[1] , Solventi clorurati ^[1]
Cantine, distillerie	X	Solfiti, Solfati, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli
Industrie alimentari della carne e del pesce	X	Grassi e oli animali/vegetali ^[2] , Cloruri
Produzioni alimentari varie	X	Grassi e oli animali/vegetali ^[2] , Cloruri, Solfati
Industria galvanica	X	Metalli dal n. 9 al n. 24 Tab. 3 All.to 5 Parte Quarta D.Lgs. 152/06, Cianuri totali, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Tensioattivi totali ^[3]
Industria grafica	X	Rame, Zinco, Piombo, Colore ^[4] , Solventi clorurati, Solventi organici aromatici, Ferro, Solfiti, Solfati, Cloruri
Industria delle materie plastiche	X	Idrocarburi totali, Fenoli, Aldeidi, Piombo, Zinco
Industria del legno	X	Fenoli, Solfati, Cloruri
Industria farmaceutica	X	Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi Clorurati, Mercurio
Industria chimica e petrolchimica	X	Metalli dal n. 9 al n. 24 Tab. 3 All.to 5 Parte Quarta D.Lgs. 152/06, Cianuri totali, Fenoli, Aldeidi, Cloruri, Solfati, Solfuri Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali ^[5]
Cementifici, prefabbricati	X	Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Piombo, Cadmio, Zinco, Cromo Totale, Cromo VI, Rame
Vetriere, Ceramica	X	Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Piombo, Cadmio, Zinco, Cromo Totale, Cromo VI, Rame ^[6]
Cave, industria lapidea	X	Solfati, Cloruri
Cartiere	X	Solfati, Solfiti, Solfuri, Cloruri, Metalli pesanti (Alluminio, Ferro, Mercurio), Solventi clorurati
Industria conciaria	X	Solfati, Cloruri, Cromo Totale, Cromo VI, Solfuri
Produzione e lavorazione del metallo	X	Metalli dal n. 9 al n. 24 Tab. 3 All.to 5 Parte Quarta D.Lgs. 152/06, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati
Industria tessile, tintorie	X	Grassi e oli animali/vegetali, Colore, Tensioattivi totali, Rame, Zinco, Solventi clorurati Conducibilità
Officine meccaniche	X	Idrocarburi totali, Cadmio, Zinco, Cromo VI, Cromo totale, Nichel, Solventi clorurati ed organici aromatici
Carrozzerie	X	Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali
Autodemolitori	X	Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Metalli dal n.9 al n.25 Tab. 3 All.to 5 Parte Quarta D.Lgs. 152/06
Lavanderie industriali	X	Tensioattivi totali, Solventi clorurati, Cloruri, Cloro attivo libero, Temperatura
Laboratori analisi	X	Cadmio, Cromo, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Solventi clorurati, Cianuri totali
Distributori carburanti ^[8]	X	Idrocarburi totali
Autolavaggi	X	Idrocarburi totali, Tensioattivi totali
Raffreddamenti	X	Temperatura ^[7]
Centrali termiche	X	Ferro, Temperatura
Gruppi compressori	X	Idrocarburi totali, Ferro, Rame
Attività di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti ^[9]	X	Idrocarburi totali, Metalli dal n.9 al n.25 Tab. 3 All.to 5 Parte Quarta D.Lgs. 152/06, Cianuri totali
Piscine	X	Cloro libero attivo, Cloruri, Cianuri totali (se utilizzati)
Cicli produttivi complessi ^[10]	X	Saggio di tossicità acuta

1. Se viene effettuata l'estrazione con solvente dai residui di spremitura
2. A seconda dei processi effettuati (fritture e simili)
3. I parametri vanno definiti in base alle tipologie di pretrattamento delle superfici e di ricopertura effettuate
4. Le schede tecniche dei coloranti impiegati possono dare indicazioni circa eventuali altri metalli utilizzati nei pigmenti
5. La lista ha valore indicativo; indicazioni più precise circa i parametri da determinare devono essere ottenute dalla descrizione dei processi produttivi effettuati
6. Solo se vengono effettuate smaltature o verniciature; in caso contrario, solo parametri generali
7. Eventuali altri parametri in base alla matrice con cui l'acqua viene in contatto
8. Acque meteoriche di dilavamento piazzale area distributori
9. Acque meteoriche di dilavamento piazzale area stoccaggio e movimentazione rifiuti
10. Qualora le acque reflue industriali provengano da cicli produttivi complessi, tali da poter provocare tossicità per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dovuta a effetti sinergici tra inquinanti diversi, o a sostanze per le quali non è definito un valore limite di emissione, il saggio di tossicità acuta può integrare o sostituire la determinazione di uno o più parametri caratteristici

multiservizi



SPA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE

***ALLEGATO N. 3/D
Determinazione degli Oneri e Modalità per il
Rilascio delle Autorizzazioni***

Art.1	Introduzione	3
Art.2	Definizioni	3
Art.3	Limiti di intervento del gestore.....	3
Art.3.1	Attività incluse nelle prestazioni del gestore	3
Art.3.2	Attività escluse dalle prestazioni del gestore	3
Art.4	Precisazioni sui contributi dovuti al Gestore.....	4
Art.5	Autorizzazione all'allacciamento	4
Art.6	Parere tecnico di accettabilità	5
Art.7	Autorizzazione allo scarico.....	7
Art.8	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.....	7
Art.9	Modifica di titolarità dello scarico.....	7
Art.10	Altre prestazioni eseguite dal Gestore	8
Art.10.1	Esecuzione dell'allacciamento.....	8
Art.10.2	Estensione e spostamento della pubblica rete fognaria esistente	8
Art.10.3	Prestazioni non previste nel presente disposto	8
Art.10.4	Modalità di calcolo del contributo analitico	8

Art.1 Introduzione

Il presente documento definisce:

- i criteri per determinare i contributi che i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche e industriali devono corrispondere al Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito semplicemente Gestore) per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o pareri tecnici;
- le attività che il Gestore s'impegna ad effettuare a fronte dei contributi corrisposti.

Art.2 Definizioni

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura. Le opere costituenti l'allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d'innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata.

Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Per le altre definizioni si rimanda all'art. 2 dell'Allegato 3/A.

Art.3 Limiti di intervento del gestore

Art.3.1 Attività incluse nelle prestazioni del gestore

- a) I sopralluoghi e le verifiche tecniche previsti nel presente documento e negli altri allegati costituenti il Regolamento Fognatura e Depurazione;
 - b) Le attività istruttorie per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, dell'autorizzazione all'allaccio e del parere tecnico di accettabilità;
- e limitatamente a casi particolari stabiliti ad insindacabile giudizio del Gestore:
- c) Le opere idrauliche, edili, gli scavi ed i rinterrati previsti su suolo o sottosuolo pubblico necessari per realizzare o modificare un allacciamento esistente o per l'estendimento/spostamento della fognatura pubblica esistente finalizzato all'allacciamento;
 - d) L'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo necessario per quanto detto al punto c).

Art.3.2 Attività escluse dalle prestazioni del gestore

- a) Le opere su proprietà privata;
- b) I certificati di analisi dei reflui richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- c) Quant'altro non specificato nel presente documento.

Necessità particolari dell'utente dovranno essere soddisfatte dal medesimo a propria cura e spese previo accordo con il Gestore.

Art.4 Precisazioni sui contributi dovuti al Gestore

- a) I contributi per il rilascio delle varie autorizzazioni e per le tutte le altre prestazioni previste nel presente regolamento sono a fondo perduto;
- b) Il contributo che il richiedente deve versare per il rilascio di autorizzazioni e pareri è quello in vigore al momento della richiesta della prestazione e resta fisso per tutto il periodo di validità del preventivo, indipendentemente dalle variazioni che il Gestore vorrà introdurre a seguito di un aggiornamento. Il periodo di validità è di 90 giorni;
- c) Tutte le autorizzazioni/pareri saranno rilasciati dopo il pagamento del 100% del relativo contributo e dell'eventuale cauzione;
- d) Gli eventuali interventi da parte del Gestore saranno realizzati dopo il pagamento per intero del contributo;
- e) Gli importi indicati ai successivi punti sono da intendersi IVA esclusa;
- f) Le cauzioni, laddove previste, saranno restituite non prima di 3 mesi e comunque non oltre 8 mesi dal termine dei lavori ovvero trattenute in toto o in parte quale indennizzo per i lavori che si rendessero necessari a seguito della non corretta esecuzione dell'opera.

Art.5 Autorizzazione all'allacciamento

L'autorizzazione all'allacciamento è necessaria sia al titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche, sia al titolare di uno scarico d'acque reflue industriali, sia al titolare di uno scarico di sole acque meteoriche che intenda recapitare in pubblica fognatura. La procedura da seguire, funzione della tipologia di allaccio da realizzare, è indicata nella tabella seguente e nelle schede A1, A2, B e C.

Tabella 1: Procedura da seguire per le autorizzazioni all'allaccio

TIPOLOGIA DI ALLACCIO	NOTE	PROCEDURA
Allaccio in pubblica fognatura da insediamenti di tipo residenziale o produttivo. VEDI NOTA 1	La realizzazione delle opere è <u>subordinata al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio</u> . Le opere di allacciamento vanno eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Fognatura e Depurazione e di quanto indicato nell'Allegato 3/A.	Scheda A1 Scheda A2
Allaccio di una fognatura esterna privata in pubblica fognatura.	La realizzazione delle opere è <u>subordinata al rilascio del "Parere tecnico d'accettabilità"</u> che funge anche da "Autorizzazione all'allacciamento" della fognatura esterna privata alla pubblica rete fognaria. Le opere vanno eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Fognatura e Depurazione e di quanto indicato nell'Allegato 3/B.	Scheda B
Allaccio in fognatura privata che recapita in pubblica fognatura. VEDI NOTA 2	Per questo tipo d'opere non è richiesta l'"autorizzazione all'allacciamento". Le opere vanno eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Fognatura e Depurazione e di quanto indicato nell'Allegato 3/A.	Scheda C

Note:

- **NOTA 1:** rientrano in questa casistica anche gli allacci alla pubblica fognatura di fognature interne realizzate da privati, cioè di quelle fognature realizzate da privati che non vengono cedute al Comune. Esse, se a servizio di lottizzazioni residenziali o miste, andranno in ogni caso realizzate in conformità alle prescrizioni del Regolamento Fognatura e Depurazione e dell'Allegato 3/B.
- **NOTA 2:** rientrano in questa casistica anche gli allacci di fabbricati all'interno di singoli lotti per i quali la condotta di allacciamento alla rete fognaria a servizio della lottizzazione è stata realizzata fino all'interno della proprietà privata contestualmente alla realizzazione della rete fognaria a servizio della lottizzazione. Essi vanno in ogni caso realizzati in conformità alle prescrizioni del Regolamento Fognatura e Depurazione e dell'Allegato 3/A
- Le opere per l'allaccio alla pubblica fognatura di una fognatura interna o esterna privata sono eseguite a cura e spese del richiedente.

Al momento dell'esecuzione delle opere il richiedente dovrà comunicare preventivamente al Gestore il previsto inizio dei lavori ed al termine degli stessi inviare una dichiarazione di regolare esecuzione delle opere con riportati gli estremi per la restituzione dell'eventuale cauzione versata.

Art.6 Parere tecnico di accettabilità

Per la rete idrica e fognaria prevista in un piano di nuova lottizzazione, pubblico o privato, che verrà conferita al Comune, l'esecuzione della rete è subordinata ad un favorevole parere tecnico di accettabilità da parte del Gestore, rilasciato su richiesta del soggetto attuatore del piano.

Per la rete fognaria tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente intende recapitare su un corpo recettore diverso dalla pubblica rete fognaria, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti od ai collettori esistenti.

Il rilascio di un Parere Tecnico di Accettabilità è subordinato al pagamento di un contributo a favore del Gestore che deve essere versato prima del ritiro del parere. Tale contributo è costituito da due componenti una relativa alla rete idrica, vedasi Allegato 2, ed una relativa alla rete fognaria, vedasi tabella seguente.

Tale contributo sarà incamerato dal Gestore anche in caso di parere sfavorevole come rimborso delle spese sostenute.

Il contributo viene inteso come rimborso delle spese sostenute dal Gestore per l'esame della pratica, per le necessarie verifiche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e per l'assistenza al collaudo finale

Tabella 2: Contributi per rilascio del parere tecnico di accettabilità

LUNGHEZZA DELLA RETE	Importo (€/m)
Per lunghezza della fognatura fino a 100 m	6,00
Per lunghezza della fognatura fino a 500 m, per la parte eccedente i 100 m	1,50
Per qualunque lunghezza della fognatura, per la parte eccedente i 500 m	0,50
NUMERO DI ALLACCIAMENTI ALLA RETE REALIZZATA DA PRIVATI DA ESEGUIRSI CONTESTUALMENTE ALLA RETE STESSA	Importo (€/cad)
Per ogni allacciamento	30
In ogni caso il contributo minimo è di € 200,00. Il rilascio del parere tecnico di accettabilità è subordinato al pagamento del contributo.	
La lunghezza relativa al conteggio del contributo è data dalla somma degli sviluppi lineari di fogne e collettori, restano esclusi dal calcolo le condotte relative a fognoli e caditoie. Sono esclusi inoltre gli allacciamenti di reti meteoriche.	

ESEMPIO: Contributo per rilascio di parere tecnico di accettabilità per fognatura esterna privata di lunghezza pari a 1.150 m con numero 10 allacciamenti: ➔ $(100 \text{ m} \times 6,00 \text{ €/m}) + (400 \text{ m} \times 1,50 \text{ €/m}) + (650 \text{ m} \times 0,50 \text{ €/m}) + (10 \times 30 \text{ €/cad}) = € 1.825,00$

ESEMPIO: Contributo per rilascio di parere tecnico di accettabilità per fognatura esterna privata di lunghezza pari a 13 m con 2 allacciamenti : ➔ $(13 \text{ m} \times 6,00 \text{ €/m}) + (2 \times 30,00 \text{ €/cad}) = € 138,00$. Il contributo da versare è la quota minima pari a € 200,00

Le opere oggetto del parere tecnico di accettabilità dovranno essere eseguite a cura e spese del richiedente.

La procedura per il rilascio del parere tecnico di accettabilità è riassunta nello schema seguente:

Art.7 Autorizzazione allo scarico

Il contributo è determinato forfetariamente ed è pari a 62,00 € per ciascuna autorizzazione allo scarico.

In casi eccezionali e per istruttorie particolarmente onerose il Gestore, ai sensi dell'Art. 124 comma 11 del D.Lgs 152/06, oltre al contributo forfetario si riserva, al termine dell'istruttoria, di computare al richiedente le spese effettivamente sostenute (detratte del contributo forfetario).

Il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche non deve richiedere l'autorizzazione allo scarico. Il pagamento degli oneri di istruttoria previsti per la domanda di autorizzazione allo scarico non è soggetto a risarcimento anche nel caso di richiesta di annullamento della domanda.

Il titolare di uno scarico di acque reflue industriali, anche se ha ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento, deve richiedere anche l'autorizzazione allo scarico e pertanto deve corrispondere anche il relativo contributo.

Il titolare di una fognatura privata, in cui insistono scarichi d'acque reflue domestiche e scarichi di acque meteoriche, una volta ottenuto il parere tecnico d'accettabilità per la realizzazione della fognatura, non deve richiedere l'autorizzazione allo scarico e pertanto non deve corrispondere il contributo.

Il titolare di una fognatura privata in cui insistono scarichi di acque reflue industriali o il miscuglio di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche, deve comunicare al Gestore, al momento della richiesta del parere tecnico di accettabilità, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali allacciati alla fognatura realizzata da privati.

Per le reti consortili si applica l'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. 152/06.

Il richiedente l'autorizzazione allo scarico deve consegnare al Gestore la modulistica unitamente alla documentazione tecnica richiesta ed all'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (sui moduli prestampati è indicato il numero di fax dell'ufficio protocollo del Gestore e la causale del versamento che va fatto tramite bollettino postale).

Il Gestore, dopo che i suoi tecnici hanno analizzato la pratica, provvede a produrre l'autorizzazione allo scarico o il parere negativo.

In caso di rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, entro il termine di 15 giorni dall'attivazione dello stesso, dovrà comunicare il fatto al Gestore a mezzo fax o lettera.

Art.8 Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

Il titolare di uno scarico d'acque reflue industriali deve richiedere periodicamente, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dalla legge, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

Il contributo è determinato forfetariamente ed è pari a € 62,00.

In casi eccezionali e per istruttorie particolarmente onerose il Gestore, ai sensi dell'Art. 124 comma 11 del D.Lgs 152/06, oltre al contributo forfetario si riserva, al termine dell'istruttoria, di computare al richiedente le spese effettivamente sostenute (detratte del contributo forfetario).

Art.9 Modifica di titolarità dello scarico.

La modifica di titolarità di uno scarico d'acque reflue industriali, intendendosi per tale anche il cambio della ragione sociale della ditta, comporta la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico e quindi si rimanda a quanto indicato all'Art. 7 del presente allegato.

Art.10 Altre prestazioni eseguite dal Gestore

Art.10.1 *Esecuzione dell'allacciamento*

Nei casi particolari in cui il Gestore si riserva l'esecuzione in proprio dell'allacciamento (per la parte su suolo o sottosuolo pubblico) il contributo è determinato con criterio analitico.

Art.10.2 *Estensione e spostamento della pubblica rete fognaria esistente*

Nei casi particolari in cui il Gestore esegua estensioni e spostamenti della pubblica rete fognaria esistente, finalizzati all'esecuzione o modifica di un allacciamento, il contributo è determinato con criterio analitico.

Art.10.3 *Prestazioni non previste nel presente disposto*

Nel caso in cui le prestazioni richieste non siano previste nelle presenti disposizioni, il contributo è determinato con criterio analitico o forfetario.

Art.10.4 *Modalità di calcolo del contributo analitico*

Per determinare il contributo analitico sarà impiegato per i materiali, per la mano d'opera, per gli scavi ed i ripristini e per quant'altro necessario all'esecuzione della prestazione l'Elenco Prezzi in vigore, disponibile presso il Gestore.

Scheda A1 - Allaccio in pubblica fognatura da insediamenti di tipo residenziale o produttivo nel caso generale in cui la condotta di allacciamento viene realizzata dal privato

Obblighi del Gestore:

- a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati
- b) Verifica del rispetto delle prescrizioni e della corretta esecuzione delle opere

Obblighi del privato:

- a) Richiesta di autorizzazione all'allacciamento
- b) Versamento del contributo per l'allaccio (come sotto specificato)
- c) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo ed eventuali altre autorizzazioni da parte di terzi
- d) Segnalazione preventiva al Gestore dell'avvio dei lavori di allacciamento
- e) Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal Gestore
- f) Esecuzione delle opere idrauliche, edili, gli scavi, i rinterrì e quant'altro necessario per realizzare l'allacciamento
- g) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti
- h) Al termine dei lavori, invio di comunicazione scritta al Gestore circa la corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del Gestore (a firma di un tecnico abilitato) e la richiesta di svincolo della cauzione.

Contributo per l'allaccio

Il contributo viene determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti:

- 1. Autorizzazione all'allacciamento: € 83,00 per ogni allacciamento
- 2. Cauzione: € 258,00 per ogni allacciamento

Rilascio dell'autorizzazione:

Al versamento del 100% del contributo per l'allaccio e della cauzione.

Restituzione della cauzione

La cauzione verrà restituita dopo la verifica del rispetto della buona esecuzione delle opere.

Note:

- 1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allacciamento ed il punto di inserzione nella pubblica fognatura sarà determinato, su proposta del richiedente, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli, etc.
- 2. Il Gestore può obbligare il privato ad allacciarsi alla pubblica fognatura previa realizzazione di un pozzetto di innesto.
- 3. Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e comunque deve garantire al personale del Gestore la possibilità di effettuare sopralluoghi e verifiche su tutte le opere realizzate.
- 4. Qualora le opere fossero realizzate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui sopra, sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio e la cauzione verrà trattenuta a parziale rimborso dei danni subiti.
- 5. In tutti i casi in cui venga revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4), il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter, compreso il pagamento dei contributi e della cauzione, per inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'allaccio anche quando effettua minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzate.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione:

Quelli indicati nella Carta di Servizio

SCHEDA A2 – Allaccio in pubblica fognatura da insediamenti di tipo residenziale o produttivo nel CASO PARTICOLARE in cui il Gestore partecipa alla realizzazione delle opere

Obblighi del Gestore:

- a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati
- b) Esecuzione delle opere idrauliche, le opere edili, gli scavi ed i rinterrati previsti su suolo o sottosuolo pubblico
- c) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.

Obblighi del privato:

- a) Richiesta di autorizzazione all'allacciamento
- b) Versamento del contributo di allaccio (come sotto specificato)
- c) Acquisizione delle autorizzazioni e servitù per l'esecuzione dei lavori su suolo privato
- d) Esecuzione delle opere d'allacciamento nella proprietà privata secondo le prescrizioni del Gestore (compresa la realizzazione dei necessari pozzetti di ispezione, da collocarsi all'interno della proprietà privata a ridosso dei limiti della proprietà pubblica)
- e) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti

Contributo per l'allaccio

Il contributo viene determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti:

1. Autorizzazione all'allacciamento: € 83,00 per ogni allacciamento
2. Contributo analitico per le opere realizzate dal Gestore: calcolato dal Gestore secondo quanto previsto all'Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione:

Al versamento del 100% del contributo per l'allaccio.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione e di esecuzione dell'allacciamento:

Quelli indicati nella Carta di Servizio

Note:

1. *Lo sviluppo planimetrico della condotta di allacciamento sarà determinato, su proposta del richiedente, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.*

Scheda B - Allaccio di fognatura esterna privata in pubblica fognatura.

Obblighi del Gestore:

- a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati
- b) Verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore e della corretta esecuzione delle opere

Obblighi del privato:

- a) Richiesta del "Parere tecnico di accettabilità"
- b) Versamento degli oneri di istruttoria
- c) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo.
- d) Segnalazione preventiva al Gestore dell'avvio dei lavori inerenti le opere oggetto del parere
- e) Realizzazione di tutte le opere oggetto del "Parere tecnico di accettabilità" compreso allacciamento alla pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del Gestore
- f) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti
- g) Al termine dei lavori, comunicazione scritta al Gestore circa la corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del Gestore (a firma di tecnico abilitato)

Contributi

Il contributo è quello specificato all'Art. 6 e relativo al rilascio del "Parere tecnico di accettabilità". Non vi sono oneri aggiuntivi relativi all'allacciamento.

Rilascio dell'autorizzazione

Al rilascio del "Parere tecnico d'accettabilità" che funge anche da autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.

Note:

1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio ed il punto di inserzione nella pubblica fognatura sarà determinato, su proposta del richiedente, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore, sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.
2. Il Gestore può obbligare il richiedente ad allacciarsi alla pubblica fognatura previa realizzazione di un pozzetto di innesto.
3. Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e comunque deve garantire al personale del Gestore la possibilità di effettuare i sopralluoghi e le verifiche su tutte le opere realizzate.
4. Qualora le opere fossero realizzate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui sopra, sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio.
5. In tutti i casi in cui venga revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4), il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter, compreso il pagamento dei contributi per il parere tecnico di accettabilità, per inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'allaccio anche quando effettua minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzate.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione

Quelli indicati nel Regolamento per il rilascio del parere tecnico d'accettabilità.

Scheda C - Allaccio in fognatura privata che recapita in pubblica fognatura.

Obblighi del gestore:

Nessuno

Obblighi del privato:

- a) Rispetto, nell'esecuzione delle opere, delle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 3/A "Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari".
- b) Realizzazione di tutte le opere necessarie a realizzare l'allacciamento.
- c) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti.
- d) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo ed eventuali altre autorizzazioni di terzi.

Contributo

Nessuno